



POR FESR Lazio 2014-2020

Asse 3 Competitività

Obiettivo tematico 3 – Promuovere la competitività delle PMI, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura

Priorità di investimento b) – Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l’internazionalizzazione

Obiettivo specifico RA 3.4 – Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi

AVVISO PUBBLICO

“Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio”

Articolo 1 – Obiettivi, finalità, contenuti e dotazione finanziaria dell’Avviso.....	2
Articolo 2 – Definizioni e riferimenti normativi.....	2
Articolo 3 – Progetti agevolabili.....	2
Articolo 4 – Destinatari e requisiti di ammissibilità.....	4
Articolo 5 – Natura e misura dell’Aiuto.....	8
Articolo 6 – Spese ammissibili.....	8
Articolo 7 – Modalità e termini per la presentazione delle richieste.....	16
Articolo 8 – Istruttoria e valutazione delle richieste, Concessione dell’Aiuto.....	18
Articolo 9 – Atto di impegno ed erogazione dell’Aiuto.....	21
Articolo 10 – Variazioni soggettive e oggettive.....	22
Articolo 11 – Altri obblighi del Beneficiario e controlli, informativa ai sensi della Legge 241/90.....	25
Articolo 12 – Compiti del Soggetto Capofila.....	28
Articolo 13 – Rinuncia, annullamento, revoca, e restituzione dell’Aiuto.....	28
Articolo 14 - Diritto di accesso, reclami e disposizioni finali.....	30
Appendice n. 1 – Riferimenti normativi.....	31
Appendice n. 2 – Quadro definitorio.....	35
Appendice n. 3 - Criteri di ammissibilità.....	42
Appendice n. 4 - Criteri di valutazione e premialità.....	43

Articolo 1 – Obiettivi, finalità, contenuti e dotazione finanziaria dell'Avviso

1. Il presente Avviso è disposto in attuazione del Programma Operativo Regionale Lazio 2014-2020 (CII: 2014IT16RFOP010 («**POR**»)) ed in particolare con l'Azione 3.4.1 “*Progetti di promozione dell'export destinate a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale*”, Sub-Azione “Strumenti per l'internazionalizzazione del sistema produttivo, in conformità con la relativa Scheda Modalità Attuative Programma Operativo («**MAPO**»)) approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 453 del 26 luglio 2016 e ss.mm.ii. e in attuazione dell'art. 4 della L. R. 27 maggio 2008, n. 5 “Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del Lazio”.
2. La Regione Lazio, attraverso il presente Avviso, mira a rafforzare la competitività del sistema produttivo laziale attraverso la concessione di Aiuti a fondo perduto per Progetti di internazionalizzazione realizzati da PMI, in forma singola e associata, rappresentative dei comparti e settori regionali, prioritariamente quelli ricadenti nelle aree di della Smart Specialisation Strategy (S3) regionale. I Progetti agevolati, in coerenza anche con quanto previsto dall'art. 4 della L. R. 27 maggio 2008, n. 5, hanno come obiettivo la realizzazione di iniziative di internazionalizzazione che prevedano attività di cooperazione industriale, commerciale e di esportazione, attività promozionali e fieristiche, l'acquisizione di servizi specialistici per l'internazionalizzazione e interventi di sostegno alla qualità e tipicità dei prodotti e servizi regionali portati sui mercati esteri.
3. L'Avviso, in coerenza con la MAPO, definisce le caratteristiche dei progetti agevolabili, i soggetti che possono beneficiarne, la forma e la misura degli Aiuti, le spese ammissibili, i criteri di valutazione e le procedure di accesso, di concessione e di erogazione degli Aiuti.
4. La dotazione del presente Avviso pubblico ammonta complessivamente a Euro 5.000.000, di cui Euro 4.000.000 a valere sulle risorse del POR FESR 20014-2020, Azione 3.4.1, Sub-Azione “Strumenti per l'internazionalizzazione del sistema produttivo, e Euro 1.000.000 a valere sul capitolo B25916 del bilancio regionale.
5. Il 50% della dotazione finanziaria è inizialmente riservata ai Progetti presentati da Aggregazioni Temporanee. Decorsi 6 mesi dall'apertura dello sportello, le risorse finanziarie eventualmente residue saranno utilizzabili indistintamente per i Progetti presentati da PMI in forma singola o da Aggregazioni Temporanee.

Articolo 2 – Definizioni e riferimenti normativi

1. I termini e le abbreviazioni utilizzati nel presente Avviso con la lettera maiuscola, al singolare o al plurale, vanno intesi con riferimento alle definizioni, in grassetto e tra virgolette, introdotte nel corpo del documento o riportate nell'Appendice n. 2 all'Avviso, ferma restando la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. Il rinvio a norme Comunitarie, Nazionali e Regionali applicabili, a partire da quelle richiamate nell'Appendice n. 1 al presente Avviso, si intende effettuato al testo vigente, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 3 – Progetti agevolabili

1. Nell'ambito del presente Avviso sono agevolabili “Piani di Investimento per l'Export” (PIE) che illustrano la strategia della singola impresa, ovvero, nel caso di Aggregazioni Temporanee, anche la strategia dell'intera Aggregazione, rispetto all'apertura ai mercati esteri e, in coerenza con tale strategia,

prevedono la realizzazione di almeno due delle Attività “A”, “B”, “C”, di seguito elencate e articolate in Tipologie di Intervento, oltre ad eventuali Attività accessorie:

A. Cooperazione industriale, commerciale e di export in mercati esteri ritenuti prioritari per la ricerca di collaborazioni industriali, commerciali e di esportazione di prodotti e di servizi regionali:

- A.1 Partecipazione a manifestazioni fieristiche o a saloni internazionali o a rilevanti eventi commerciali all'estero;
- A.2 Progettazione e realizzazione di eventi promozionali volti alla valorizzazione di filiere e reti di imprese; realizzazione temporanea all'estero, per un periodo massimo di 12 mesi, di showroom e di centri espositivi;
- A.3 Azioni di promozione, comunicazione e marketing strumentali ad A.1 e A.2.

B. Acquisizione di servizi specialistici per l'internazionalizzazione:

- B.1 Supporto strategico per l'elaborazione di un Piano di penetrazione commerciale in un determinato Paese e settore;
- B.2 Supporto consulenziale strumentale al progetto di internazionalizzazione;
- B.3 Spese relative al Temporary Export manager e consulenze specialistiche ad integrazione di funzioni aziendali e funzionali al progetto di internazionalizzazione

C. Attività volte a migliorare, anche ai fini dell'esportazione, la qualità della struttura e del sistema produttivo ed acquisire certificazioni attinenti alla qualità e alla tipicità dei prodotti e ai sistemi ambientali.

I progetti possono essere completati da Attività accessorie quali il costo del personale impegnato per la realizzazione delle attività A e i costi indiretti riconosciuti forfettariamente.

2. I Progetti devono, pena l'esclusione:

- a. presentare un importo complessivo di Spese Ammissibili
 - i. non inferiore a 50.000,00 Euro se presentati da PMI in forma singola;
 - ii. non inferiore a 100.000 Euro se presentati da una Aggregazione Temporanea;
- b. avere una data di Avvio del Progetto non antecedente la finalizzazione del Formulario (data del protocollo generato automaticamente);
- c. essere realizzati entro 360 giorni dalla Data di Concessione dell'Aiuto (data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di Concessione dell'Aiuto);
- d. essere pagati e rendicontati entro 390 giorni dalla Data di Concessione dell'Aiuto (data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di Concessione dell'Aiuto).

3. I Progetti, ai sensi dell'art. 70 del RG SIE, devono riguardare l'internazionalizzazione di beni e servizi prodotti o da produrre nella o nelle Sedi Operative nel Lazio di cui all'art. 4, comma 5 lettera a), ed appartenenti a tutti i settori economici, ad eccezione di (i) quelli esclusi ai sensi dell'art. 1 (Campo di applicazione) del RGE e del De Minimis, (ii) delle attività finanziarie e assicurative (Sez. K ATECO), (iii) delle attività immobiliari (Sez. L ATECO) e (iv) quelli riguardanti attività considerate non etiche dalla Regione Lazio, quali la fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco, la pornografia, il gioco d'azzardo, la ricerca sulla clonazione umana e la fabbricazione o distribuzione di beni o servizi per scopi

bellici. In particolare non possono essere concessi Aiuti a Progetti riguardanti il settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ed il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (Allegato I del TFUE). Le PMI operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli potranno beneficiare dell'Aiuto a condizione che la loro attività non sia collegata a conferimenti da parte di produttori agricoli primari. I Progetti proposti da PMI operanti nella fabbricazione o distribuzione di beni o servizi per scopi bellici, devono essere inequivocabilmente ed in via esclusiva, pena la non ammissibilità della richiesta, rivolti all'ambito applicativo civile e, comunque, non riguardanti i materiali di armamento come definiti dall'art. 2 della Legge del 9 Luglio 1990 n. 185 e ss.mm.ii..

Articolo 4 – Destinatari e requisiti di ammissibilità

1. Destinatari del presente Avviso sono le PMI, in forma singola o di Aggregazione Temporanea, in possesso dei requisiti di ammissibilità di seguito indicati, con riferimento al momento della richiesta, della concessione ed dell'erogazione dell'Aiuto. Le Aggregazioni Stabili sono assimilate a PMI in forma singola.
2. In caso di Aggregazione Temporanea, le PMI Partner devono rispettare le seguenti condizioni:
 - i. tutti i Partner devono essere PMI e possedere i requisiti previsti per i Destinatari indicati nel presente articolo; la mancanza dei requisiti da parte di uno solo dei Partner rende inammissibile l'intero Progetto;
 - ii. ogni PMI costituente l'Aggregazione non può sostenere da sola più del 60% dei costi complessivi del Progetto;
 - iii. ogni Aggregazione deve comprendere almeno 2 PMI Partner che siano tra loro Soggetti Terzi ed Indipendenti;
 - iv. ogni Aggregazione non può comprendere più di 6 PMI Partner che siano tra loro Soggetti Terzi ed Indipendenti;
 - v. tutti i Partner devono realizzare almeno due delle Attività "A", "B", "C", come indicato al comma I dell'articolo 3;
 - vi. le Aggregazioni Temporanee possono essere già costituite al momento della domanda ovvero da costituire, subordinatamente alla Concessione dell'Aiuto, entro i termini previsti per il perfezionamento dell'Atto di impegno di cui al successivo Articolo 9;
 - vii. l'atto costitutivo dell'Aggregazione deve necessariamente prevedere l'individuazione tra i Partner del Capofila, che sarà l'unico interlocutore nei rapporti con la Regione Lazio e Lazio Innova SpA, così come dettagliato all'Articolo 12 del presente Avviso. Laddove l'Aggregazione non fosse già costituita prima della presentazione della richiesta di Sovvenzione, gli altri Partner devono aver conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a una PMI della costituenda Aggregazione, la quale presenta il progetto in nome e per conto proprio e dei mandanti e dovrà risultare il Capofila.
3. Alla data di presentazione della richiesta, ogni Richiedente deve essere una PMI e possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a. essere iscritto nel Registro delle Imprese, ovvero, in caso di Liberi Professionisti, essere titolare di partita IVA;
 - b. operare prevalentemente nei settori ammissibili di cui all'art. 3, comma 3 ovvero assicurare, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori non ammissibili non possano beneficiare degli Aiuti di cui all'Avviso;

- c. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- d. non essere Impresa in Difficoltà;
- e. possedere capacità amministrativa economico-finanziaria ed operativa adeguata al Progetto da realizzare, ai sensi dell'articolo 125, comma 3 lettera d) del REG SIE, come definita nel presente Articolo al comma 11. Nel caso di Aggregazioni tale capacità verrà verificata su ogni Richiedente, proporzionalmente alla quota di partecipazione al Progetto;
- f. non essere stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; detto requisito deve esistere in capo al soggetto Richiedente ed al Legale Rappresentante;
- g. non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Il requisito di cui alla presente lettera g) deve essere verificato nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;

- h. non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - i. aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;
 - j. rispettare i limiti previsti dalla normativa in materia di “De Minimis”, ove richiesto.
4. Inoltre, ai fini della Concessione dell’Aiuto, il Richiedente deve possedere i seguenti requisiti, che saranno accertati alla sottoscrizione dell’Atto di Impegno:
- a. rispettare l’art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii. e l’art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii;
 - b. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell’ambiente;
 - c. non trovarsi nelle condizioni ostative alla Concessione dell’Aiuto previste dalla vigente Disciplina Antimafia.
5. Inoltre, ai fini dell’erogazione dell’Aiuto, il Beneficiario deve possedere i seguenti requisiti, pena la revoca dell’Aiuto concesso:
- a. possedere almeno una Sede Operativa nel territorio della regione Lazio, in base ad idoneo Titolo di Disponibilità, ove venga svolta un attività nei settori ammissibili di cui all’art. 3, comma 3, censita nel Registro delle Imprese italiano, ovvero, per i Liberi Professionisti, che risulti dal modello dell’Agenzia delle Entrate “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA”. Ove tale requisito non sia posseduto già al momento della presentazione della richiesta, il Richiedente, in sede di presentazione della richiesta, dovrà impegnarsi a possederlo entro la data della richiesta di prima erogazione;
 - b. non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l’Aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune (“clausola Deggendorf”).
6. Infine il Beneficiario deve possedere una situazione di regolarità contributiva, attestata tramite DURC. Tale requisito verrà verificato da Lazio Innova, con conseguente accertamento da parte delle amministrazioni competenti:
- a. al momento della sottoscrizione dell’Atto di Impegno;
 - b. in relazione ad ogni singola richiesta di erogazione.

Si precisa che, ai fini dell’erogazione, si applica quanto previsto dall’art. 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98, in quanto compatibile.

- 7. Le Imprese straniere non iscritte nel Registro delle Imprese italiano, devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del medesimo Paese, accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana, o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.
- 8. In ciascuna delle fasi di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente Articolo, Lazio Innova effettuerà verifiche a campione sul possesso dei requisiti.
- 9. I requisiti di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente Articolo devono essere mantenuti fino alla data di erogazione del saldo, ad eccezione del requisito di cui alla lettera d) ed alla lettera e) del comma 3 del presente Articolo, pena la decadenza della richiesta ovvero la revoca della Aiuto, se già concesso. Resta

salvo quanto previsto più dettagliatamente nel successivo comma 10 e nell'articolo 13, in relazione alla disciplina delle variazioni.

10. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 71 del REG SIE sulla stabilità delle operazioni, l'Aiuto non può essere concesso o, se concesso, deve essere revocato ed eventualmente rimborsato qualora, entro 3 anni dalla data di erogazione a saldo, si verifichi quanto segue:
- a. cessazione o rilocalizzazione dell'attività di Impresa al di fuori del territorio della regione Lazio;
 - b. una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del Progetto, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
 - c. perdita di uno dei seguenti requisiti:
 - o iscrizione al Registro delle Imprese;
 - o Sede Operativa attiva in uno dei settori di cui al comma 3 dell'articolo 3 nel territorio regionale;
 - d. liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale, con esclusione della bancarotta fraudolenta.

Il verificarsi di quanto sopra indicato comporta la rideterminazione dell'Aiuto in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero dell'Aiuto non spettante.

11. La verifica della capacità economico-finanziaria di cui al comma 3 lettera e) avverrà secondo le modalità di seguito indicate.
- i. Nel caso il Richiedente sia iscritto al Registro delle Imprese: sulla base del rapporto fra il patrimonio netto del Richiedente (PN) e il costo del progetto a suo carico (CP) al netto dell'Aiuto concedibile (C), secondo la seguente formula:

$$PN / (CP - C) > 0,2$$

I valori saranno desunti dall'ultimo bilancio depositato o, per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. In questo ultimo caso il patrimonio netto del Richiedente (PN) si desume sulla base di un bilancio redatto ai sensi dell'art. 2422 e 2425 del codice civile da un professionista abilitato o sulla base dei parametri di impresa indicati nello specifico modello allegato quale parte integrante del Modello Unico e coerente con i quadri RE, RF e RG dello stesso. Per le PMI che alla data di presentazione della richiesta non abbiano ancora depositato il bilancio relativo al primo esercizio (o presentato la dichiarazione dei redditi), il valore PN è pari al valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo.

Nel caso in cui il patrimonio netto risultante non sia sufficiente, è fatta salva la possibilità per la PMI di incrementarlo, prima della presentazione della richiesta, mediante delibera di aumento del capitale sociale in misura sufficiente al rispetto del requisito. Di tale evenienza deve essere fornita adeguata documentazione in sede di presentazione della richiesta, insieme all'impegno alla sottoscrizione e al relativo versamento che dovranno essere effettuati entro la sottoscrizione dell'Atto di Impegno, pena la revoca dell'Aiuto eventualmente concesso.

- ii. Nel caso il Richiedente sia un Libero Professionista: sulla base del rapporto fra il fatturato del Richiedente (F), come risultante dalla dichiarazione dei redditi, e il costo del progetto a suo carico (CP) al netto dell'Aiuto concedibile (C), secondo la seguente formula:

$$F / (CP - C) > 0.5$$

- iii. Nel caso il Richiedente non posseda, al momento della presentazione della domanda, almeno una Sede Operativa nel territorio della regione Lazio come meglio disciplinato al comma 5 lettera a) o non svolga

ancora un'attività nei settori ammissibili di cui all'art. 3, comma 3, al denominatore (CP-C) delle formule di cui ai precedenti punti i) e ii) va sommato l'importo degli investimenti (I), incluso l'eventuale fabbisogno di circolante ove rilevante, necessario per dotarsi di tale Sede Operativa e/o per avviare detta attività.

12. Pena l'esclusione, ogni PMI può presentare una sola richiesta, sia in forma singola che come Partner di un'Aggregazione Temporanea, e ogni Aggregazione Temporanea può presentare una sola richiesta. È fatta comunque salva la possibilità di presentare una nuova richiesta successivamente alla pubblicazione sul BURL del provvedimento di non ammissione della precedente richiesta.

Articolo 5 – Natura e misura dell'Aiuto

1. L'Aiuto è concesso ai sensi degli articoli 18 e 19 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU UE L 187/I del 26.06.2014) «**Regolamento Generale di Esenzione**» o «**RGE**» ovvero ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "De Minimis" (GU UE L 352 del 24.12.2013) «**Regolamento De Minimis**» o «**De Minimis**», come specificato nell'articolo 6.
2. La Sovvenzione è un contributo a fondo perduto commisurato alle Spese Ammissibili secondo quanto di seguito indicato:
 - a. Progetti presentati da PMI in forma singola: Contributo pari al 40% delle Spese Ammesse e comunque nella misura massima di 100.000 Euro;
 - b. Progetti presentati da Aggregazioni Temporanee: Contributo pari al 50% delle Spese Ammesse e comunque nella misura massima di 150.000 Euro per singola PMI Partner e di 250.000 Euro per l'intero Progetto.
3. Eventuali incrementi delle Spese Effettivamente Sostenute rispetto alle Spese Ammesse non determinano in nessun caso un incremento dell'ammontare dell'Aiuto rispetto a quello inizialmente concesso. L'ammontare dell'Aiuto viene rideterminato sulla base delle intensità di Aiuto concedibili ove le Spese Effettivamente Sostenute risultino inferiori alle Spese Ammesse, sempre che tale riduzione non sia causa di revoca.
4. L'ammontare del Contributo può essere inoltre ridotto per rispettare i vincoli connessi al divieto di cumulo di cui all'art. 8 del RGE, al massimale per singola Impresa Unica previsto dal De Minimis nonché eventuali divieti previsti dalla normativa specifica riguardante l'Aiuto cumulato.

Articolo 6 – Spese ammissibili

1. Le Spese Ammissibili sono quelle relative alle Attività incluse nel Progetto, con i limiti previsti nell'Avviso e coerenti con le specifiche tecniche descritte nel presente Articolo.
2. In generale, con riferimento alle Spese Ammissibili valgono le seguenti specificazioni:
 - a. sono Spese Ammissibili quelle sostenute dai Beneficiari nell'ambito del PIE; pertanto, in caso di un Progetto che abbia come oggetto la realizzazione di una piattaforma/portale web e/o la fornitura di servizi alle imprese, il destinatario dell'Avviso è l'impresa utilizzatrice della piattaforma/portale web e/o fruitrice dei servizi.

- b. i servizi ammissibili non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.
3. Le Spese Ammissibili relative alle Attività incluse nel Progetto sono di seguito classificate in “Tipologie di Intervento”, “Tipologie di Investimento” e “Spese ammissibili” richieste dal sistema GeCoWEB. Con riferimento ad ogni singola “Tipologia di Intervento” è indicato il Regolamento applicabile.

Attività A: “Cooperazione industriale, commerciale e di export in mercati esteri ritenuti prioritari per la ricerca di collaborazioni industriali, commerciali e di esportazione di prodotti e di servizi regionali:”

Tipologia di Intervento A.I: “Partecipazione a manifestazioni fieristiche, saloni internazionali, eventi commerciali all'estero”

Regolamento: “art. 19 RGE Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere”.

“Tipologia di Investimento”	“Spesa ammissibile” Descrizione
Costo per Godimento Beni di Terzi	<p>Affitto stand per fiere In questa categoria rientrano le spese riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costi per la locazione dello spazio espositivo alle fiere e ai saloni internazionali • Costi per il noleggio e l'allestimento di stand alle fiere e ai saloni internazionali
Costi della Produzione	<p>Materiali e forniture imputabili al progetto In questa categoria rientrano le spese riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costi delle competenze tecniche per interpretariato e traduzione connessi alla partecipazione alle fiere e ai saloni internazionali • Costi per i servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente presso le fiere e ai saloni internazionali • Costi per i servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati ai fini delle dimostrazioni di fasi di lavorazione artigianale con finalità promozionale

Relativamente alle Spese Ammissibili nell'ambito della Tipologia di Intervento A.I valgono le seguenti specificazioni:

- i. per “Fiere e saloni internazionali” si intendono eventi che si svolgono all'estero o in Italia con una consolidata rilevanza internazionale. Per la rilevanza internazionale delle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, si fa riferimento al Calendario delle manifestazioni fieristiche in Italia (<http://www.calendariofiereinternazionali.it/>) predisposto in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), l'Associazione Esposizioni e Fiere Italiane (AEFI), il Comitato Fiere Industria (CFI) e il Comitato Fiere Terziario (CFT).
- ii. non sono ammesse le spese di viaggio e soggiorno.

Tipologia di Intervento A.2: “Progettazione e realizzazione di eventi promozionali volti alla valorizzazione di filiere e reti di imprese; realizzazione temporanea all’estero, per un periodo massimo di 12 mesi, di showroom e di centri espositivi”

Regolamento: “Regolamento (UE) 1407/2013 De Minimis”

“Tipologia di Investimento”	“Spesa ammissibile” Descrizione
Costi della Produzione	<p>Materiali e forniture imputabili al progetto In questa categoria rientrano le spese riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costi per la locazione di locali in Italia o all’estero destinati alla realizzazione dell’evento; • Costi per il noleggio di attrezzature e strumentazioni per il tempo necessario alla realizzazione dell’evento promozionale; • Costi per la realizzazione di materiali informativo e di attività di promo/pubblicitarie relative agli specifici eventi promozionali • Costi per la realizzazione comune di incontri, eventi, convegni, esposizioni di prodotti e conferenze stampa, anche connessi a fiere e a saloni internazionali <p>Costi di Viaggio e Soggiorno In questa categoria rientrano <u>esclusivamente</u> le spese riguardanti i costi di viaggio e soggiorno di operatori esteri nel caso di eventi di incoming</p>

Tipologia di Intervento A.3: “Azioni di promozione, comunicazione e marketing strumentali ad A.1 e A.2”

Regolamento: “art. 18 RGE Aiuti alle PMI per Servizi di Consulenza”.

“Tipologia di Investimento”	“Spesa ammissibile” Descrizione
<p>Servizi di Consulenza (a corpo)</p> <p>Costi per il personale NON dipendente (consulenze a giornata)</p>	<p>Consulenze a corpo Consulenze a giornata</p> <p>In questa categoria rientrano le spese (sia a corpo che a giornata) riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costi per la creazione di siti web, portali e altri ambienti web-based in inglese o nella lingua del/i Paese/i target. • Costi per la realizzazione di attività di web marketing rivolte ai mercati target • Costi per azioni di comunicazione e advertising sui mercati internazionali

Le Spese Ammissibili nell’ambito della Tipologia di Intervento A.3 non possono superare il 5% del totale delle Spese Ammissibili del Progetto.

Attività B: “Acquisizione di servizi specialistici per l'internazionalizzazione:”

Tipologia di intervento B.1: “Supporto strategico per l'elaborazione di un Piano di penetrazione commerciale in un determinato Paese e settore”

Regolamento: “art. 18 RGE Aiuti alle PMI per Servizi di Consulenza”

“Tipologia di Investimento”	“Spesa ammissibile” Descrizione
Servizi di Consulenza (a corpo) Costi per il personale NON dipendente (consulenze a giornata)	Consulenza a corpo Consulenze a giornata In questa categoria rientrano le spese (sia a corpo che a giornata) riguardanti: <ul style="list-style-type: none">• costi per l'elaborazione di un Piano di penetrazione commerciale in un determinato Paese e settore, adeguato al potenziale di penetrazione delle imprese partecipanti al progetto, che evidenzia gli accordi intercorsi con aziende estere appartenenti a un determinato settore

Tipologia di intervento B.2: “Supporto consulenziale strumentale al progetto di internazionalizzazione”

Regolamento: “art. 18 RGE Aiuti alle PMI per Servizi di Consulenza”

“Tipologia di Investimento”	“Spesa ammissibile” Descrizione
Servizi di Consulenza (a corpo) Costi per il personale NON dipendente (consulenze a giornata)	Consulenza a corpo Consulenze a giornata In questa categoria rientrano le spese (sia a corpo che a giornata) riguardanti: <ul style="list-style-type: none">○ Costi per incarichi per la ricerca di operatori esteri e assistenza per organizzazione incontri commerciali○ Costi per la realizzazione di studi di pre-fattibilità e di fattibilità per lo sviluppo delle reti commerciali○ Costi per la consulenza legale inerente alla contrattualistica internazionale○ Costi per la consulenza legale inerente la gestione delle controversie e recupero dei crediti con riferimento a mercati esteri, registrazione dei diritti industriali all'estero (marchi e brevetti)○ Costi per la consulenza fiscale su aspetti inerenti la fiscalità societaria in contesti internazionali○ Costi per la consulenza doganale su aspetti tecnici, legislativi e procedurali connessi all'import/export○ Costi di consulenza per servizi amministrativi, notarili funzionali e necessari alle attività di internazionalizzazione○ Costi per consulenza su certificazioni estere di prodotto ed elaborazione di Piani di Marketing per l'internazionalizzazione○ Costi per l'ideazione e realizzazione di brand per la penetrazione nei mercati esteri○ Costi per la certificazione di qualità

Le Spese Ammissibili nell'ambito della Tipologia di Intervento B.2 non possono superare il 20% del totale delle Spese Ammissibili del Progetto.

Tipologia di intervento B.3: “Spese relative al Temporary Export manager e consulenze specialistiche ad integrazione di funzioni aziendali e funzionali al progetto di internazionalizzazione”

Regolamento: “art. 18 RGE Aiuti alle PMI per Servizi di Consulenza”

“Tipologia di Investimento”	“Spesa ammissibile” Descrizione
<p>Servizi di Consulenza (a corpo)</p> <p>Costi per il personale NON dipendente (consulenze a giornata)</p>	<p>Consulenza a corpo</p> <p>Consulenze a giornata</p> <p>In questa categoria rientrano le spese (sia a corpo che a giornata) riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Costi per il coinvolgimento, in via temporanea, nel processo di internazionalizzazione di un Temporary Export Manager (TEM), che assicuri la gestione e il coordinamento del progetto di internazionalizzazione; coordinamento e gestione del programma di internazionalizzazione in presenza di Aggregazioni ○ Costi per consulenze specialistiche ad integrazione delle funzioni aziendali e funzionali al progetto di internazionalizzazione (project manager qualora esterni all’azienda o all’Aggregazione, costi per il supporto nella rendicontazione sostenuti nei confronti di un soggetto iscritto all’Albo dei revisori legali del Ministero dell’Economia e delle finanze)

Attività C “Attività volte a migliorare, anche ai fini dell’esportazione, la qualità della struttura e del sistema produttivo ed acquisire certificazioni attinenti alla qualità e alla tipicità dei prodotti e ai sistemi ambientali”

Tipologia di intervento C.I: “Spese relative all’Attività C caratterizzabili come innovazione della PMI”

Regolamento: “art. 28 RGE Aiuti all’innovazione a favore delle PMI”

“Tipologia di Investimento”	“Spesa ammissibile” Descrizione
<p>Investimenti Immateriali</p>	<p>Investimenti immateriali per l’internazionalizzazione</p> <p>In questa categoria rientrano, se capitalizzate, le spese riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costi per l’acquisizione di brevetti, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, inclusi in costi per la convalida e la difesa degli attivi immateriali, purché finalizzati al progetto di espansione su nuovi mercati; • Costi per registrazione e la protezione del marchio o di altri diritti industriali nei mercati esteri di destinazione • Costi per la registrazione e la protezione del marchio o di altri diritti industriali nei mercati esteri di destinazione

<p>Servizi di Consulenza (a corpo)</p> <p>Costi per il personale NON dipendente (consulenze a giornata)</p>	<p>Consulenza a corpo</p> <p>Consulenze a giornata</p> <p>In questa categoria rientrano, se non capitalizzate, le spese (sia a corpo che a giornata) riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costi per l'acquisizione di brevetti, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, inclusi in costi per la convalida e la difesa degli attivi immateriali, purché finalizzati al progetto di espansione su nuovi mercati; • Costi per registrazione e la protezione del marchio o di altri diritti industriali nei mercati esteri di destinazione • Costi per la registrazione e la protezione del marchio o di altri diritti industriali nei mercati esteri di destinazione
---	---

Tipologia di intervento C.2: "Altre spese relative all'Attività C"

Regolamento (UE) 1407/2013 – "de minimis"

"Tipologia di Investimento"	"Spesa ammissibile" Descrizione
<p>Investimenti Materiali</p>	<p>Investimenti materiali per l'internazionalizzazione</p> <p>In questa categoria rientrano le spese riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costi per l'adeguamento dei processi, dei prodotti, e dei sistemi aziendali necessari alla realizzazione del solo progetto di internazionalizzazione • Costi per l'acquisto e installazione di reti, impianti, apparecchiature, strumenti e materiali necessari alla realizzazione del progetto di internazionalizzazione
<p>Investimenti Immateriali</p>	<p>Investimenti immateriali per l'internazionalizzazione</p> <p>In questa categoria rientrano le spese riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • software e applicativi digitali non destinati alla rivendita, necessari alla realizzazione del progetto di internazionalizzazione;

"Attività accessorie e indirette"

Regolamento (UE) 1407/2013 – "de minimis"

"Tipologia di Investimento"	"Spesa ammissibile" Descrizione
<p>Costi per il Personale Dipendente</p>	<p>Personale Dipendente</p> <p>In questa categoria rientrano le spese riguardanti il personale coinvolto nella realizzazione del Progetto, limitatamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il personale utilizzato per dimostrazioni con finalità promozionali • il costo del personale impiegato presso l'unità estera temporanea
<p>Costi indiretti ed altri oneri</p>	<p>Premi fidejussione su anticipo</p>
	<p>Costi indiretti forfettari</p> <p>(nella misura dell'1% del costo totale del Progetto, senza obbligo di rendicontazione)</p>

Relativamente alle Spese Ammissibili nell'ambito delle "Attività accessorie e indirette" valgono le seguenti specificazioni:

- i. I Costi per il Personale Dipendente non possono superare il 10% del totale delle Spese Ammissibili del Progetto.

Per la determinazione della spesa relativa al personale dipendente (o assunto con contratti equivalenti), il costo orario deve essere calcolato ai sensi dell'articolo 68 par. 2 del REG SIE secondo la formula RAL diviso 1.720.

$$COSTO\ ORARIO = \frac{RAL}{1.720}$$

Dove per RAL si intende la Retribuzione Annuale Lorda, al netto di premi e straordinari, e il valore di 1.720 è un "tempo lavorativo annuo standard".

4. Tutte le Spese Ammissibili per poter essere riconosciute devono:

- a. essere espressamente e strettamente pertinenti al Progetto ammesso e congrue, ovvero a prezzi di mercato, non sono comunque ammissibili gli acquisti di beni o servizi da Parti Correlate. Le Spese per i servizi di consulenza, prestati da consulenti Soggetti Terzi ed Indipendenti, non devono avere natura continuativa o periodica e devono esulare dai costi di esercizio ordinari del Beneficiario connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.
- b. essere relative ad impegni che rendono irreversibile il Progetto, assunti successivamente alla data di Avvio del Progetto che non può essere antecedente la finalizzazione del Formulario (data di protocollo generato automaticamente); sono fatte salve le spese strettamente necessarie relative alla progettazione del Progetto, comprese quelle relative alla predisposizione della richiesta e dei suoi allegati;
- c. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente la data di sottoscrizione dell'atto, l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento. Tali atti devono riportare il numero di protocollo identificativo, la denominazione del Progetto o il codice CUP, ove disponibile;
- d. essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, i quantitativi prestati o forniti ed i relativi prezzi unitari e totali;
- e. essere in regola dal punto di vista della normativa, civilistica e fiscale;
- f. essere realizzate (data emissione fattura o altro Titolo di Spesa) entro 360 giorni dalla Data di Concessione e pagate entro la presentazione della relativa rendicontazione e correttamente rendicontate. Ai Titoli di Spesa (fatture, buste paga o titoli equipollenti) dovrà essere apposta in originale, prima di essere riprodotti per la presentazione delle rendicontazioni, la seguente dizione²:

"POR FESR LAZIO 2014/2020 – REGIONE LAZIO

Avviso pubblico Contributi per i processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio

² La dizione deve essere apposta sul documento originale e solo in seguito si può procedere alla predisposizione della copia conforme. Per copia conforme all'originale si intende la fotocopia del documento originale sul quale viene apposta la dizione "copia conforme all'originale" e Firma Digitale del Legale Rappresentante del Beneficiario.

(Numero protocollo)³
Spesa rendicontata imputata al Progetto: (euro....)
(Codice CUP⁴)”

- g. essere pagate utilizzando esclusivamente uno dei mezzi di pagamento di seguito indicati:
- i. bonifico bancario;
 - ii. ricevuta bancaria;
 - iii. RID;
 - iv. per le sole spese relative a missioni e viaggi, carta di credito/bancomat aziendale intestata al Beneficiario con delega al Legale Rappresentante o dipendente del Beneficiario.

I bonifici e le ricevute bancarie devono riportare nella causale il CUP o, se non ancora disponibile, la denominazione del Progetto. Tutti i pagamenti devono risultare addebitati su conti correnti bancari intestati al Beneficiario. Non sono ammesse compensazioni in qualunque forma. Le spese sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle indicate non sono considerate ammissibili.

5. La documentazione tecnica da produrre obbligatoriamente in sede di richiesta, a supporto della valutazione, è la seguente:
- a. per gli Investimenti Materiali e Immateriali, preventivi di spesa salvo i casi in cui il Richiedente fornisca indicazioni tecniche precise e tali da riscontrare i relativi prezzi o le tariffe unitarie con facilità da listini o prezzari pubblicati su internet;
 - b. nel caso di Investimenti Immateriali e software acquistati da terzi, perizie di stima redatte da tecnici qualificati contenenti tutti gli elementi che hanno condotto a tale stime;
 - c. per le spese di personale dipendente o assimilabile, impiegato nel Progetto di internazionalizzazione, il curriculum vitae e l'indicazione della RAL o, per il personale da assumere, il profilo delle competenze e della esperienza ed il livello di remunerazione previsto;
 - d. Per le spese di consulenza o i servizi ed inclusa la ricerca contrattuale:
 - i. il curriculum vitae con in evidenza le attività svolte maggiormente attinenti all'incarico negli ultimi 5 anni. Nel caso di incarichi conferiti a persone giuridiche e che prevedono numerose risorse professionali coinvolte o servizi standard, possono essere prodotti i soli curriculum vitae dei responsabili della commessa e delle altre principali figure previste ma, così come nel caso di servizi standard, vanno prodotte le referenze ed una descrizione dell'organizzazione (cd. *company profile* recante numero di addetti, fatturato specifico, dotazioni tecniche se rilevanti, etc.);
 - ii. preventivi dettagliati di spesa con la specifica, nel caso di consulenze a giornata, delle figure professionali che svolgeranno la consulenza, relativi ruoli e impegno temporale previsto.
6. Non sono comunque Spese Ammissibili:
- a. quelle sostenute nei confronti di Parti Correlate, ad eccezione dei costi per il personale dipendente;
 - b. quelle derivanti da autofatturazione da parte del Beneficiario;
 - c. quelle sostenute nei confronti di Partner appartenenti alla medesima Aggregazione Temporanea (“divieto di fatturazione incrociata”);

³ Il numero di protocollo è quello assegnato al momento della presentazione della richiesta (finalizzazione del Formulario GeCoWEB).

⁴ Il Codice CUP (Codice Unico di Progetto) sarà comunicato direttamente, anche a mezzo comunicazione ad hoc, da Lazio Innova al Beneficiario (tramite il Capofila nel caso di Aggregazioni Temporanee).

- d. l'IVA, a meno che risulti realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario e non sia in alcun modo detraibile o recuperabile per quest'ultimo, tenendo conto della disciplina fiscale applicabile, e qualsiasi onere accessorio di natura fiscale o finanziaria;
- e. tutte le altre spese che non siano definite Spese Ammissibili per le specifiche Attività e Tipologie di Intervento che rientrano nel Progetto ammesso.

Articolo 7 – Modalità e termini per la presentazione delle richieste

1. I Richiedenti possono presentare richieste a partire dalle ore 12:00 del 14 febbraio 2017. Lo sportello chiude quando le richieste raggiungono l'importo di 9 milioni di Euro di Aiuti richiesti, decurtando la richieste per le quali non è pervenuto il Dossier di Richiesta entro i termini di cui al successivo comma 5. Al verificarsi di tale evento, la Direzione Regionale competente adotta apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sui siti www.lazioeuropa.it, www.laziointernational.it e www.lazioinnova.it.
2. Le richieste di accesso all'Aiuto possono essere presentate esclusivamente per via telematica compilando il Formulario disponibile on-line nella piattaforma GeCoWEB accessibile dal sito www.lazioinnova.it nella pagina dedicata, e quindi inviando via PEC il Dossier di Richiesta e la Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo seguendo la procedura di seguito indicata.
3. Le modalità di compilazione del Formulario ed un fac-simile dello stesso sono riportati nell'allegato B. Al Formulario devono essere allegate, prima della sua finalizzazione (che rende non più modificabile il Formulario) e pena l'inammissibilità della richiesta, le Dichiarazioni ed i documenti di seguito indicati:
 - a. Dichiarazione relativa a conflitto di interessi e clausola anti pantouflage (secondo il format del Documento 4 dell'Allegato A all'Avviso);
 - b. Dichiarazione relativa alle dimensione di Impresa e agli Aiuti (secondo il format del Documento 5 dell'Allegato A all'Avviso);
 - c. *(ove ricorra il caso)* Dichiarazione sugli Aiuti De Minimis delle altre Imprese facenti parte dell'Impresa Unica (secondo il format del Documento 6 dell'Allegato A all'Avviso);
 - d. Dichiarazione attestante la capacità amministrativa ed economico-finanziaria (secondo il format del Documento 7 dell'Allegato A all'Avviso);
 - e. la documentazione prevista all'art. 6, in coerenza con le caratteristiche delle Spese Ammissibili previste dal Progetto;
 - f. *(per i Liberi Professionisti)*, l'ultimo modello "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" presentato all'Agenzia delle Entrate;
 - g. *(per i Richiedenti non tenuti al deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese Italiano, comprese le Imprese estere ed i Liberi Professionisti)*, copia degli ultimi due bilanci o, ove non tenuti, delle ultime due dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della richiesta, corredate dai relativi bilanci di verifica redatti secondo le disposizioni normative vigenti; si precisa che per le Imprese obbligate *al deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese Italiano*, questi saranno acquisiti d'ufficio da Lazio Innova;
 - h. *(per i Richiedenti che, alla data di presentazione della richiesta, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio)*, la situazione economica e patrimoniale di periodo;
 - i. *(per i Richiedenti che vogliono sia valorizzato, ai fini del calcolo della capacità economico-finanziaria di cui all'Art. 4 comma 3 lettera e) dell'Avviso)* copia della delibera di aumento del capitale sociale, oppure copia dell'atto notarile di aumento del capitale depositato presso il Registro delle imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, attestante l'aumento di capitale deliberato, e l'impegno vincolante alla

sottoscrizione ed al relativo versamento, anche subordinatamente alla Concessione dell'Aiuto, comunque entro la data di sottoscrizione dell'Atto di Impegno.

- j. *(nel caso di Aggregazioni Temporanee costituite)* copia dell'atto di costituzione dell'Aggregazione;
 - k. *(nel caso di Aggregazioni Temporanee da costituire)* copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferita al Richiedente futuro Capofila recante impegno a costituire l'Aggregazione entro i termini previsti all'art. 9 comma 2, sottoscritta con Firma Digitale da i Legali Rappresentanti di tutti i Partner.
 - l. *(per i Richiedenti che all'atto di presentazione della richiesta sono iscritti in un equivalente al Registro delle Imprese Italiano tenuto da un altro Stato Membro della Unione Europea o equiparato)* documentazione che comprovi il rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 nonché la verifica dei poteri dei sottoscrittori;
 - m. *(per i Richiedenti che non posseggono, al momento della presentazione della domanda, almeno una Sede Operativa nel territorio della regione Lazio come meglio disciplinato all'art. 4 comma 5 lettera a) o non svolgano ancora un attività nei settori ammissibili di cui all'art. 3, comma 3)* per le imprese prive di Sede Operativa nel territorio della regione Lazio al momento della richiesta, o comunque in relazione alla Sede Operativa destinataria dell'intervento, dichiarazione di impegno relativo all'apertura della Sede Operativa nel territorio della regione Lazio ed alla relativa iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente, nonché business plan relativo all'attività da avviare in tale Sede Operativa, con evidenza dell'importo degli investimenti e dell'eventuale fabbisogno di circolante, ove rilevante, necessari per dotarsi di tale Sede Operativa e/o per avviare detta attività, ai fini del calcolo del requisito di capacità economico-finanziaria, di cui al comma 3 lettera e), con le modalità definite nel punto iii) del comma 11 dell'articolo 4;
 - k. *(per i Richiedenti che svolgano, al momento della presentazione della domanda, attività prevalente nei settori non ammissibili di cui all'art. 3, comma 3)* l'impegno a garantire che le attività esercitate nei settori non ammissibili non possano beneficiare degli Aiuti di cui all'Avviso ed una relazione sottoscritta da un esperto iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che illustri i mezzi adeguati per assicurare la separazione delle attività o la distinzione dei costi, contenente almeno i necessari adattamenti al piano dei conti;
 - l. ogni ulteriore documento che il Richiedente ritenga utile per rendere più oggettivo e condivisibile da terzi quanto affermato e sostenuto nella descrizione del progetto anche con riferimento ai criteri di valutazione e priorità.
4. Compilato il Formulario ed allegate le relative Dichiarazioni e gli altri documenti richiesti, ai sensi del precedente comma 3, a seguito della finalizzazione della richiesta (da quel momento non più modificabile) sarà assegnato un numero di protocollo automatico e sarà generato dal sistema un file contenente la Domanda (secondo il format del Documento 1 dell'Allegato A all'Avviso) e la Dichiarazione sui requisiti del Richiedente in forma singola o del capofila (secondo il format del Documento 2 dell'Allegato A all'Avviso) da allegare alla Domanda che, sottoscritti con Firma Digitale dal Legale Rappresentante, compongono il Dossier di Richiesta. Per data di presentazione della richiesta si intende la data di ottenimento di tale protocollo automatico.
5. Il Dossier di Richiesta, deve essere inviato a mezzo PEC all'indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it il entro 10 giorni dalla data di presentazione della richiesta, indicando nell'oggetto del messaggio la dicitura "Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI laziali – Domanda n.", con il numero di protocollo assegnato automaticamente.
6. Alla Domanda deve essere dedicata una marca da bollo da Euro 16,00 e la cui copia annullata deve essere applicata alla Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo (secondo il format ...), da sottoscrivere con Firma Digitale e allegare alla PEC di invio del Dossier di Richiesta. Il Richiedente deve conservare

l'originale della marca da bollo annullata ed esibirla ove richiesto a dimostrazione dell'avvenuto utilizzo ed annullamento.

7. Il mancato invio del Dossier di Richiesta, nella forma indicata nei commi precedenti e con le precisazioni contenute negli Allegati all'Avviso ed entro i termini suddetti, comporta la non accettabilità della domanda presentata il cui iter amministrativo risulterà improcedibile. Non saranno ritenute ammissibili le richieste presentate in modo difforme, con la documentazione componente il Dossier di Richiesta priva di Firma Digitale, riportanti erronea o parziale presentazione dei dati e dei documenti, inviate prima od oltre i termini di presentazione previsti dall'Avviso, che presentino correzioni non espressamente confermate e sottoscritte. Ogni altro caso di difformità sostanziale inerente le Domande, le Dichiarazioni e/o la documentazione presentata a corredo delle stesse costituirà motivo di esclusione.
8. Presentando la Domanda, i Richiedenti riconoscono e accettano pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Avviso.
9. Il Richiedente, pena la revoca, assume l'impegno di comunicare tempestivamente a Lazio Innova gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di pubblicazione degli elenchi/comunicazione Concessione di cui al successivo Articolo 8, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni.

Articolo 8 – Istruttoria e valutazione delle richieste, Concessione dell' Aiuto

1. L'iter procedimentale della richiesta di Sovvenzione seguirà la procedura "a sportello", ovvero nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste da intendersi come orario e data di finalizzazione del Formulario e quindi nel rispetto del numero di protocollo generato automaticamente da GeCoWEB, e si articola nelle seguenti fasi:
 - a. istruttoria: in sede di istruttoria è accertata l'eventuale presenza di cause di inammissibilità della richiesta, vale a dire cause che impediscono alla richiesta di accedere alla successiva fase di valutazione, e sono analizzati gli elementi a supporto della valutazione;
 - b. valutazione: i Progetti risultati ammissibili a seguito dell'istruttoria sono valutati in base a specifici criteri di selezione;
 - c. formazione degli elenchi dei Progetti idonei a seguito della valutazione, e, in caso di esaurimento della dotazione finanziaria, dei progetti finanziabili o meno;
 - d. Concessione dell' Aiuto e stipula dell'Atto di Impegno.

Istruttoria

2. Lazio Innova effettua l'istruttoria a supporto delle valutazioni che sono espresse da apposita Commissione di Valutazione (CdV). Nell'istruttoria è data evidenza di:
 - a) Verifica della correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento (rispetto delle modalità e dei tempi);
 - b) Verifica della completezza della richiesta;
 - c) Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità da parte del/dei Richiedente/i e del Progetto;
 - d) Verifica della capacità economico-finanziaria del/dei Richiedente/i;
 - e) Analisi degli elementi necessari alla verifica da parte della Commissione di Valutazione dei requisiti di coerenza applicabili al Progetto presentato;
 - f) Analisi delle voci di spesa, con riferimento alle singole componenti del Progetto presentato, al fine di:

- confermarne l'ammissibilità rispetto a quanto previsto nell'Avviso;
 - consentire alla Commissione di Valutazione di valutarne la congruità;
- g) Analisi degli elementi necessari alla valutazione da parte della Commissione di Valutazione del Progetto presentato, sulla base dei criteri di valutazione posti nell'Appendice n. 4 del presente Avviso.
3. Le attività di cui alle lettere e), f) e g) del precedente comma 2 saranno svolte solo nel caso di esito positivo delle verifiche di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 2, in quanto le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla richiesta di accedere alla fase valutativa. Si precisa che il Progetto sarà comunque considerato inammissibile qualora:
 - (i) dalle analisi di cui alla lettera c), si rilevi il mancato rispetto dei requisiti di anche uno solo dei Richiedenti che compongono un'Aggregazione;
 - (ii) la Commissione di Valutazione rilevi l'insussistenza del requisito di cui alla lettera e) del precedente comma 2;
 - (iii) a seguito delle analisi di cui alla lettera f) del precedente comma 2, le Spese Ammissibili relative al Progetto, risultino inferiori alla soglia minima indicata al comma 2 dell'Articolo 3 del presente Avviso.
 4. La verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità, in particolare in relazione al requisito di "coerenza" sarà effettuata con riferimento agli aspetti indicati nei "criteri di ammissibilità" riportati in Appendice n. 3 al presente Avviso.
 5. Saranno effettuate, a pena di inammissibilità, verifiche di ufficio dei requisiti di ammissibilità.
 6. Lazio Innova si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessaria alla finalizzazione della fase di istruttoria. Il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal Responsabile del Procedimento è fissato in 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche e chiarimenti relativi al contenuto tecnico dei documenti presentati. Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti come obbligatori e non allegati al Formulario o non presentati nel Dossier di Richiesta, la cui assenza costituisce motivo di inammissibilità.
 7. Le Richieste ritenute non ammissibili saranno oggetto di specifica comunicazione, da parte di Lazio Innova al soggetto Richiedente, ai sensi Legge 241/90, e quindi poste all'attenzione della Commissione di Valutazione, accompagnate dalle eventuali controdeduzioni presentate dal Richiedente analizzate da Lazio Innova.

Valutazione

8. Tutti i Progetti risultati ammissibili sono oggetto di valutazione di merito sulla base dei criteri di valutazione definiti dal Comitato di Sorveglianza nel documento "Metodologia e Criteri di selezione delle operazioni" e delle successive modifiche e integrazioni, e indicati in Appendice n. 4 del presente Avviso.
9. Lazio Innova redigerà l'istruttoria a supporto della valutazione tecnico-economica dei Progetti, che sarà effettuata dalla «**Commissione di Valutazione**» o «**Commissione**» o «**CdV**». La CdV è nominata dall'AdG ed è così composta: Il Direttore Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, che lo presiede, o suo delegato, dal Direttore Generale di Lazio Innova S.p.A., o suo delegato, oltre a tre esperti altamente qualificati e specializzati.
10. La Commissione di Valutazione, dopo aver preso atto dell'ammissibilità dei Progetti sulla base delle verifiche effettuate da Lazio Innova, verificherà la coerenza del Progetto con quanto previsto dall'Avviso, confermandone se del caso l'ammissibilità, e quindi esprimerà le proprie valutazioni in relazione ai criteri di valutazione, definendo i Progetti idonei e, fra questi, i Progetti finanziabili.

11. La Commissione effettua la valutazione del Progetto sulla base dei criteri indicati in dettaglio nelle “griglie dei criteri di valutazione” riportate in Appendice n. 4 del presente Avviso e di seguito sintetizzati:
- a. validità tecnica e fattibilità del progetto, articolata in:
 - livello di chiarezza e dettaglio della proposta progettuale;
 - qualità tecnica del progetto;
 - b. validità economico-finanziaria del progetto
 - congruità e pertinenza delle spese previste in relazione ai risultati da raggiungere;
 - validità economico e finanziaria;
 - c. impatto potenziale del progetto
 - miglioramento competitivo atteso, valutato in relazione all'espansione su altri mercati.
12. Al fine di rendere omogenee e trasparenti le operazioni di valutazione effettuate la Commissione dovrà esprimere, per ognuno dei criteri o sub criteri, un giudizio sintetico in forma di punteggio scelto tra i seguenti giudizi predeterminati, cui corrisponde un coefficiente matematico espresso in termini di frazione, secondo la seguente tabella:

GIUDIZIO	Coefficiente
Non valutabile	0
Inadeguato	0,1
Insufficiente	0,2
Scarso	0,3
Mediocre	0,4
Quasi sufficiente	0,5
Sufficiente	0,6
Discreto	0,7
Buono	0,8
Ottimo	0,9
Eccellente	1

13. Il punteggio attribuito dalla Commissione per ciascun criterio o sub criterio sarà quindi quello risultante dal prodotto tra il coefficiente corrispondente al giudizio assegnato (da 0 a 1) ed il massimo punteggio attribuibile per il criterio o sub criterio. Si precisa che il punteggio ottenuto dall'applicazione della citate formule sarà arrotondato alla seconda unità decimale, in caso di presenza di decimali. L'arrotondamento avverrà per eccesso nel caso in cui il terzo numero decimale sia uguale o superiore a cinque. Nel caso contrario, si arrotonderà per difetto.
14. Inoltre saranno presi in considerazione ai fini della quantificazione del punteggio finale i requisiti specifici (“premierità”) previsti per l’Azione 3.4.1: (i) ricadute positive in termini occupazionali per le imprese; (ii) proposte progettuali rivolte ai paesi obiettivo individuati dalla Regione; (iii) integrazione con le priorità della S3; (iv) aggregazione in reti di imprese; (v) livello di aggregazione tra più soggetti per sinergie e grado di integrazione con attività di altri soggetti.
15. Saranno considerati idonei i Progetti che supereranno i punteggi minimi (“sbarramento”) in relazione ai singoli macrocriteri e che avranno totalizzato un punteggio complessivo pari ad almeno 60 punti, calcolato considerando anche i punti eventualmente ottenuti in relazione ai requisiti specifici di cui al precedente comma 14.
16. Qualora in sede di istruttoria siano state considerate non ammissibili alcune voci di spesa, ne viene data evidenza nella decisione della Commissione di Valutazione.

Concessione

17. I Progetti idonei saranno finanziati in ordine cronologico (numero di protocollo). In esito ai lavori della Commissione di Valutazione, saranno pertanto definite:
- a. Le richieste non ammesse con i relativi motivi di esclusione;
 - b. Le richieste ammesse con i relativi punteggi;
- e, tra queste:
- c. Le richieste non idonee;
 - d. Le richieste idonee con relative Spese Ammissibili e Sovvenzioni concedibili;
- e, tra queste:
- e. Le richieste finanziabili;
 - f. Le richieste non finanziabili per esaurimento delle risorse.
18. Gli esiti del processo di valutazione, approvati con determinazione della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti internet www.lazioeuropa.it e www.lazioinnova.it.
19. I Richiedenti le cui richieste siano ritenute non ammissibili o non idonee potranno ricorrere al TAR avverso la Determinazione regionale di cui sopra, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, e al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL.

Articolo 9 – Atto di impegno ed erogazione dell’Aiuto

1. Lazio Innova entro 15 giorni dalla Data di Concessione dell’Aiuto, invia a mezzo PEC Comunicazione di Concessione ai Beneficiari invitandoli a sottoscrivere l’Atto di Impegno ivi allegato. Il Beneficiario deve sottoscrivere l’Atto di Impegno entro i 30 giorni successivi alla ricezione della Comunicazione di Concessione con le modalità ivi indicate, allegando quanto in essa richiesto.
2. Nel caso delle Aggregazioni Temporanee da costituire, invece, entro il termine di cui al comma precedente il Capofila deve inviare la documentazione che comprovi le costituzione dell’Aggregazione, nella forma di scrittura privata autenticata da notaio o atto pubblico, e sottoscrivere l’Atto di Impegno entro i 60 giorni successivi alla ricezione della Comunicazione di Concessione.
3. Qualora i Beneficiari non rispettino i suddetti termini e modalità ovvero abbiano perso o non abbiano acquisito i requisiti previsti nell’Articolo 4 del presente Avviso, saranno considerati rinunciatari e Lazio Innova intenderà risolti di diritto gli impegni ed i rapporti assunti, dandone comunicazione alla Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive per le conseguenti determinazioni di revoca dell’Aiuto concesso.
4. L’Aiuto sarà erogato secondo le modalità di seguito indicate:
 - a. una eventuale anticipazione, da richiedersi entro e non oltre 90 giorni dalla Data di Concessione, nella misura minima del 20% e massima del 40% dell’Aiuto concesso, garantita da Fidejussione. Lazio Innova, all’esito delle verifiche sulla Fidejussione rilasciata, provvederà all’erogazione dell’anticipo;
 - b. una erogazione a Stato Avanzamento Lavori (SAL) relativa all’attività svolta nei 180 giorni successivi alla Data di Concessione da richiedersi obbligatoriamente entro i 210 giorni successivi alla Data di Concessione. La richiesta di SAL deve cumulare un importo di Spese Effettivamente Sostenute non inferiore al 20% delle Spese Ammesse ma l’importo erogato a SAL è comunque pari al 20% dell’Aiuto concesso e non è scomputabile dall’importo eventualmente erogato a titolo di anticipo;
 - c. una erogazione a saldo, per attività che devono essere state realizzate entro 360 giorni dalla Data di Concessione dell’Aiuto, a fronte di rendicontazione delle attività stesse e di Spese Effettivamente

Sostenute in misura non inferiore al 70% delle Spese Ammesse, da presentarsi entro e non oltre 390 giorni dalla Data di Concessione. L'ammontare dell'Aiuto è rideterminato nella misura del 50% delle Spese Effettivamente Sostenute come risultante all'esito delle verifiche, ove inferiori alle Spese Ammesse, e l'erogazione a saldo è al netto di quanto precedentemente erogato a titolo di anticipazione e di SAL.

5. Le richieste di SAL e di saldo devono essere prodotte nel rispetto delle specifiche tecniche previste dalle apposite "linee guida per la rendicontazione" pubblicate da Lazio Innova nell'apposita pagina dedicata all'Avviso sul sito www.lazioinnova.it. Tali richieste devono essere presentate secondo i format previsti da tali linee guida ed essere corredate da una rendicontazione che deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica tramite il sistema informativo guidato di compilazione e di inoltro GeCoWEB, accessibile con le medesime modalità previste per la richiesta di Contributo. Le richieste e la documentazione di rendicontazione, ove non diversamente previsto deve essere sottoscritta mediante Firma Digitale dal Legale Rappresentante del Beneficiario o, in caso di Associazioni Temporanee, del Capofila. La documentazione di rendicontazione è così composta:
 - a. la relazione sullo stato dell'arte del Progetto e sugli obiettivi raggiunti anche in relazione alle diverse Attività, nella quale dovranno essere evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto al Progetto approvato e alla composizione delle Spese Ammesse previste nell'Atto di Impegno;
 - b. il prospetto riepilogativo delle spese, corredato dalla documentazione contabile e documentazione tecnica coerente con le previsioni di cui all'art. 6, commi 4 e 5;
 - c. le schede di monitoraggio, comprensive di dati fisici per il popolamento degli indicatori specifici dell'Azione 3.4.1 del POR FESR Lazio 2014-2020;
 - d. le dichiarazioni relative al mantenimento dei requisiti, secondo i format previsti nelle linee guida, ove previsto con valore di autocertificazione (D.P.R. 445 del 28/12/2000), debitamente sottoscritte dal Legale Rappresentante del Beneficiario o, nel caso di Aggregazioni Temporanee, dei Partner.
6. Qualora il Beneficiario o il Capofila non presenti le richieste e la rendicontazione di SAL e saldo entro i termini e con le modalità sopra indicate, Lazio Innova provvede a comunicare via PEC l'avvio del procedimento di revoca dell'Aiuto al o ai Beneficiari, fatte salve situazioni eccezionali connesse a fatti non dipendenti dalla volontà dei Beneficiari. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle richieste e della rendicontazione di SAL e saldo fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema GeCoWEB.
7. Nel caso di Progetti presentati da Aggregazioni Temporanee, la rendicontazione deve essere obbligatoriamente predisposta con il supporto di un soggetto iscritto all'Albo dei revisori legali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e accompagnata da una relazione redatta da tale soggetto e opportunamente sottoscritta, da allegare alla rendicontazione.
8. Lazio Innova si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessaria alla regolarizzazione della rendicontazione, nei limiti previsti nelle apposite linee guida. Il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal RUP è fissato in 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. Decorso tale termine l'istruttoria è realizzata sulla base della documentazione disponibile.
9. A seguito di conclusione positiva dell'istruttoria, Lazio Innova provvede all'erogazione dando comunicazione degli estremi del pagamento al o ai Beneficiari.

Articolo 10 – Variazioni soggettive e oggettive

Generalità e procedura

1. I Beneficiari realizzano il Progetto conformemente a quanto previsto nell'Avviso e nell'Atto di Impegno, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico che per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di Spesa Ammessi.

2. Possono essere tuttavia ritenute ammissibili variazioni oggettive al Progetto nonché variazioni soggettive riferite al o ai Beneficiari, rispetto quanto ammesso e valutato positivamente in sede di Concessione nel rispetto delle modalità e nei limiti di seguito indicati.
3. Sono ammissibili le variazioni del Progetto che non alterano oggettivamente le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità, congruità e finanziabilità del Progetto, non modificano gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del Progetto ammesso, non costituiscono una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso. A titolo di esempio, si intendono tali: la sostituzione del medesimo bene/servizio ammesso per relativo adeguamento tecnologico ma non la variazione relativa alla quantità del bene ammesso o alla tipologia del servizio reso. Sono ammissibili modeste variazioni di prezzo di un bene/servizio ammesso e la sostituzione di un fornitore con altro ugualmente o maggiormente qualificato. Fermi restando la realizzazione delle singole Attività e Tipologie di Intervento, tali variazioni sono ammissibili purché la modifica sia funzionale al Progetto ammesso nel suo complesso (in seguito «**Variazioni non Sostanziali**»).
4. Sono invece «**Variazioni Sostanziali**» quelle che incidono in maniera significativa sul Progetto alterando oggettivamente le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità, congruità e finanziabilità del Progetto. Tra le Variazioni Sostanziali rientrano, ad esempio:
 - a. le variazioni, anche prive di impatto economico, che possono incidere in negativo sugli elementi che hanno determinato l'ammissibilità del progetto ed i punteggi relativi ai criteri di valutazione e priorità che hanno determinato la finanziabilità del Progetto;
 - b. le variazioni soggettive che prevedono una modifica dei Beneficiari;
 - c. le variazioni delle tipologie dei servizi previsti o delle quantità dei beni ammessi;
 - d. la riduzione delle Spese Effettivamente Sostenute rispetto alle Spese Ammesse;
 - e. le variazioni, anche compensative, eccedenti il 10% del valore complessivo delle Spese Ammesse per la singola Tipologia di Intervento o eccedenti il 20% della singola Tipologia di Spesa.
5. Variazioni Sostanziali oggettive possono essere ammesse, soltanto per una volta entro e non oltre l'obbligatoria richiesta di SAL, a seguito di preventiva richiesta motivata a Lazio Innova, per il tramite del Capofila in caso di Aggregazione Temporanea, e successiva autorizzazione da parte di Lazio Innova. Non sono ammissibili richieste di variazione del Progetto presentate prima della Concessione dell'Aiuto. Resta ferma la facoltà del Beneficiario di richiedere preventivamente a Lazio Innova l'ammissibilità di Variazioni non Sostanziali, con le modalità di seguito previste.
6. L'istanza di variazione, comprensiva di una sintetica relazione che evidenzia e motivi gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie del Progetto, è corredata dal prospetto dei costi riformulato sulla base delle richieste di modifica, entrambi sottoscritti da persona in grado di impegnare legalmente il Beneficiario, nonché, in caso di Aggregazione Temporanea, il Capofila. Le nuove spese indicate dovranno risultare comunque coerenti con il quadro generale del Progetto e con tutte le norme ed i limiti in tema di ammissibilità della spesa indicati nel presente Avviso.
7. Lazio Innova provvede alla valutazione ed all'eventuale approvazione. Qualora Lazio Innova ravvisi che la variazione proposta possa rideterminare l'ammissibilità del Progetto o il punteggio assegnato per i criteri di valutazione e di priorità in misura tale da collocare il Progetto in posizione non utile nella graduatoria, la variazione sarà sottoposta alla Commissione di Valutazione e può, di conseguenza, determinare la revoca dell'Aiuto. Lazio Innova si impegna a riscontrare le richieste di variazione entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse.
8. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di variazione dell'intervento ovvero di mancata presentazione dell'istanza, sono comunque fatte salve le spese sostenute che non rientrano nella

variazione, purché il Beneficiario si impegni formalmente a completare il Progetto con proprie risorse finanziarie e purché non si incorra in una delle cause di revoca.

9. La disciplina prevista al comma 7 si applica anche in caso di variazioni riscontrate in sede di rendicontazione finale, purché non si incorra in una delle cause di revoca.

Variazioni oggettive al Progetto

10. Comportano la revoca dell’Aiuto le variazioni, anche rilevate in sede di rendicontazione, che determinano una riduzione delle Spese Effettivamente Sostenute in misura superiore al 30% della Spesa Ammessa ovvero al di sotto del limite minimo di cui al precedente Articolo 3 comma 2.
11. La chiusura o il trasferimento della Sede Operativa del Lazio in data antecedente all’approvazione della rendicontazione devono essere preventivamente comunicati, al fine di eventuali controlli, pena l’inammissibilità delle spese sostenute anche in data antecedente la chiusura/trasferimento della predetta Sede Operativa.
12. Qualora il Beneficiario non abbia realizzato il Progetto o ne abbia realizzato solo una parte pregiudicandone l’organicità e la funzionalità e il risultato, e comunque in tutti i casi in cui le risorse erogate siano state utilizzate per finalità diverse da quelle cui erano destinate, Lazio Innova provvede a comunicare al Beneficiario o al Soggetto Capofila in caso di Aggregazione, l’avvio del procedimento di revoca dell’Aiuto.

Variazioni soggettive dei Beneficiari

13. La perdita del requisito di PMI del Beneficiario per effetto del superamento dei dati che determinano la dimensione aziendale, successivamente alla Concessione dell’Aiuto, non comporta la rideterminazione, la revoca o la restituzione dell’Aiuto concesso.
14. Nelle operazioni aziendali che non comportano l’estinzione del Beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del Progetto ad un soggetto giuridico terzo (“operazioni societarie e subentro”), intercorse prima dell’erogazione del saldo, gli Aiuti concessi o erogati possono essere confermati in capo al subentrante a condizione che quest’ultimo:
- a) presenti specifica richiesta di subentro; la domanda di modifica del Beneficiario deve essere presentata entro i 30 giorni successivi alla data dell’atto di modifica;
 - b) possenga le caratteristiche previste dal presente Avviso per i Destinatari, ivi inclusa la capacità economico-finanziaria;
 - c) nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l’attività svolta dal Beneficiario originario;
 - d) assuma, per il periodo residuo, gli obblighi previsti dal presente Avviso e dall’Atto di Impegno in capo al Beneficiario originario.

Qualora l’operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della richiesta dell’Aiuto e la Concessione, le domande di subentro non sono ammesse.

Laddove, successivamente al trasferimento dell’Aiuto si debba procedere alla revoca totale o parziale del medesimo, il Beneficiario subentrante risponde anche delle somme erogate al Beneficiario originario.

L’Aiuto concesso e non erogato, dalla data di domanda di subentro o ove altrimenti noto l’evento di modifica a Lazio Innova, è interamente liquidato al Beneficiario subentrante.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all’affitto temporaneo d’azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d’affitto sia esplicitamente prevista l’acquisizione dell’azienda a conclusione della stessa.

15. Se la modificazione interviene successivamente all'erogazione del saldo, il soggetto subentrante non acquista lo status di Beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 71 REG SIE. La mancata presentazione della domanda entro i termini previsti impedisce la liberazione del Beneficiario originale.
16. Per i Progetti approvati a favore di Aggregazioni Temporanee, sono ammissibili variazioni dei Beneficiari ad esclusione del Capofila che non può fuoriuscire dall'Aggregazione, essere sostituito e deve sostenere le Spese Ammissibili a suo carico, pena la revoca dell'Aiuto, fermo restando quanto disciplinato al precedente comma 13.

E' ammesso entro la data di richiesta di erogazione del SAL che uno o più degli Altri Partner escano dall'Aggregazione, purché la variazione non coinvolga più di 1/3 dei Partner e il Progetto non risulti subire una Variazione Sostanziale. I Partner rimanenti all'interno dell'Aggregazione Temporanea potranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del Partner uscente, fornendo a Lazio Innova una descrizione dettagliata delle suddette attività e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i Partner restanti.

In alternativa, il Partner uscito dall'Aggregazione può essere sostituito da nuovi Partner purché questi ultimi posseggano i requisiti previsti per i Destinatari, inclusa la capacità economico-finanziaria. I Partner che intendono entrare in sostituzione sono obbligati ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.

Il venire meno di uno dei Partner o la perdita dei requisiti di Destinatario, ha come effetto la revoca individuale dell'Aiuto allo stesso concesso e l'eventuale restituzione delle somme percepite. Le attività già sostenute dal Partner uscente non sono oggetto di sovvenzioni, né per il Beneficiario uscente, né per altro Partner.

In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione dell'Aggregazione.

Articolo 11 – Altri obblighi del Beneficiario e controlli, informativa ai sensi della Legge 241/90

- I. I Beneficiari, oltre a quanto specificato nell'Avviso, sono tenuti a:
- a. dare corso all'Avvio del Progetto in data successiva alla presentazione della Richiesta e comunque entro 90 giorni dalla Data di Concessione;
 - b. comunicare i conti corrente utilizzati e dedicati per le movimentazioni finanziarie inerenti il Progetto;
 - c. trasmettere, per il tramite del Capofila in caso di Aggregazioni Temporanee, le informazioni e i dati necessari per implementare il sistema di monitoraggio, anche al fine del popolamento degli indicatori di realizzazione e risultato;
 - d. mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative al Progetto, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di Progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese relative nel sistema contabile del Beneficiario;
 - e. conservare presso i propri uffici, la documentazione riguardante l'operazione per 5 anni dalla data di erogazione del saldo, fermo restando il rispetto della normativa contabile, fiscale e tributaria applicabile;
 - f. comunicare, per il tramite del soggetto Capofila in caso di Aggregazioni Temporanee, eventuali variazioni sopravvenute dal momento della presentazione della domanda di Sovvenzione; siano esse modifiche di carattere finanziario, organizzativo, d'impatti occupazionali, o qualsiasi altro cambiamento che modifichi il Progetto rispetto ai dati comunicati in fase di presentazione della domanda anche rispetto ad aggiornamenti di Dichiarazioni nel caso in cui, tra la data di presentazione

della domanda e la data di erogazione della Sovvenzione eventualmente concessa, siano intervenuti eventi che rendano obsolete le Dichiarazioni rese;

- g. comunicare, per il tramite del Capofila in caso di Aggregazioni Temporanee, realizzazioni parziali e rinunce o altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito del Progetto;
 - h. far fronte a qualunque ulteriore onere necessario alla realizzazione del Progetto.
2. I Beneficiari inoltre acconsentono e devono favorire lo svolgimento delle ispezioni, dei sopralluoghi e dei controlli disposti da Lazio Innova, dalla Regione Lazio e dai competenti organismi comunitari e statali, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei Progetti e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, anche ai sensi dell'art. 125 del REG SIE, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- i. l'operazione rispetta i criteri di selezione del POR ed è attuata conformemente alla decisione di approvazione;
 - ii. i Beneficiari hanno un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
 - iii. le spese dichiarate sono state effettivamente sostenute;
 - iv. i prodotti e i servizi sono stati effettivamente forniti;
 - v. la spesa dichiarata corrisponde ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal Beneficiario;
 - vi. la spesa dichiarata dal Beneficiario è conforme al diritto applicabile, al POR e alle condizioni per il sostegno del Progetto;
 - vii. rispetto dei vincoli di destinazione e funzionamento previsti dall'art. 71 del REG SIE;
 - viii. rispetto degli obblighi di informazione del sostegno ricevuto di cui ai successivi commi 6 ss. del presente Articolo;
 - ix. consenso alla pubblicazione sul sito di Lazio Innova e della Regione Lazio delle informazioni di cui ai successivi commi 6 ss. del presente Articolo;
 - x. rispetto del divieto di cumulo di cui al comma 4 dell'art. 5.
3. La violazione degli obblighi di cui al presente paragrafo comporta la revoca della Concessione e recupero dell'Aiuto eventualmente erogato.

Obblighi di informazione e pubblicità

- 4. Tutte le agevolazioni concesse saranno incluse nell'elenco delle operazioni pubblicate a cura della Regione, ai sensi dell'art. 115 (2) del REG SIE.
- 5. I Beneficiari sono tenuti ad adeguarsi alle Linee Guida per i Beneficiari in materia di informazione e pubblicità, scaricabili dal sito: http://lazioeuropa.it/files/160129/fesr_lineeguida.pdf
- 6. I Beneficiari sono tenuti a informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR entro 3 mesi dall'Avvio del Progetto o, per i Progetti avviati precedentemente alla Concessione dell'Aiuto, entro 3 mesi dalla Data di Concessione, e fino alla erogazione del saldo, con le seguenti modalità:
 - a. fornendo sul sito web del Beneficiario, laddove esistente, una breve descrizione del Progetto, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto attraverso l'apposizione del logo di Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione);
 - b. collocando almeno un poster con informazioni sul Progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario attraverso l'apposizione del logo di Programma e dei loghi dei finanziatori (UE,

Stato e Regione), in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede in cui viene realizzato il Progetto.

7. I Richiedenti, nel presentare richiesta accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (codice fiscale e ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell'importo dell'Aiuto concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.
8. La descrizione sintetica del Progetto sovvenzionato, richiesta dal summenzionato art. 27 del D.lgs. 33/2013, è effettuata mediante un link all'indirizzo internet fornito dal Beneficiario in sede di richiesta. Lazio Innova è comunque autorizzata a pubblicare, insieme ai dati di cui al precedente punto 9, la descrizione sintetica inserita dal Richiedente nel Formulario on-line.
9. Qualora i Beneficiari realizzino iniziative inerenti il Progetto finanziato che prevedano la partecipazione di pubblico e comunque in tutte le misure di informazione e di comunicazione, gli stessi sono tenuti a rendere evidente su tutta la documentazione elaborata e distribuita la fonte del finanziamento tramite l'apposizione del logo del Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione).
10. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche per la visualizzazione dell'emblema dell'Unione Europea si rimanda all'art. 3 e ss. del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014.
11. Qualora richiesto da Lazio Innova, i Beneficiari trasmettono una sintesi del Progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del Programma. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web dell'Amministrazione regionale, sul Rapporto annuale di attuazione (RAA) o utilizzati quale informazione descrittiva dell'avanzamento del Programma e in altre iniziative di diffusione.

Protezione dei dati personali

12. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. il trattamento dei dati forniti a seguito della partecipazione al presente Avviso avviene esclusivamente per le finalità della procedura stessa e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
13. Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/20013, e fermi restando i maggiori dettagli riportati nell'Allegato C, si precisa quanto segue:
 - a. i dati forniti sono trattati da Lazio Innova per l'espletamento degli adempimenti previsti, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
 - b. il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'Aiuto;
 - c. la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
 - d. i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal Richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii.;
 - e. i dati anagrafici del Richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso Lazio Innova nonché sul sito internet di Lazio Innova, sul sito della Regione Lazio e sul BURL, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.

14. Il titolare del trattamento è Lazio Innova. I dati identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, designato/i ai sensi dell'Articolo 29 del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i, sono riportati in un elenco costantemente aggiornato presso Lazio Innova, all'indirizzo di cui all'art. 14, comma 2.
15. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento dei dati in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica incentivi@pec.lazioinnova.it.

Articolo 12 – Compiti del Soggetto Capofila

- I. Al Capofila devono essere affidati i seguenti compiti:
 - a) rappresentare tutti i soggetti partecipanti al progetto nei rapporti con Lazio Innova SpA e con la Regione Lazio;
 - b) presentare la richiesta di partecipazione anche in nome e per conto degli Altri Partner;
 - c) presentare la documentazione richiesta dall'Avviso e dagli atti conseguenti, nonché la rendicontazione anche in nome e per conto degli Altri Partner;
 - d) stipulare, anche in nome e per conto degli Altri Partner, tutti gli atti contrattuali connessi con l'ammissione all'Aiuto e la gestione del Progetto, fermo restando le responsabilità individuali conseguenti all'esecuzione delle parti di propria competenza in termini tecnici, finanziari e di rendicontazione. In ultima analisi, anche se l'Aiuto è da considerarsi globale sull'intera attività del Progetto, il Beneficiario dell'Aiuto resta il singolo soggetto a cui competono tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e rendicontativo;
 - e) assumere la responsabilità dell'attività di coordinamento e monitoraggio del Progetto. A tale scopo, in sede di predisposizione del Progetto, il Capofila dovrà possedere risorse (organizzative, professionali e strumentali) che assicurino capacità all'esercizio di tale ruolo;
 - f) svolgere funzione di controllo sugli avanzamenti di spesa rendicontati dai singoli Partner finalizzato ad accertare la massima coerenza e pertinenza delle dichiarazioni di spese in relazione alle attività tecniche svolte dagli stessi Partner;
 - g) svolgere funzione di raccordo per la trasmissione a Lazio Innova di tutte le variazioni, anche societarie, rilevanti, riguardanti l'intero partenariato, per le quali è prevista l'adozione di provvedimenti di modifica.

Articolo 13 – Rinuncia, annullamento, revoca, e restituzione dell'Aiuto

1. L'eventuale rinuncia all'Aiuto da parte del Beneficiario, che non può avvenire oltre il termine di 360 giorni dalla Data di Concessione, non pregiudica gli effetti del provvedimento di revoca, qualora il procedimento di revoca sia stato già avviato ai sensi dell'articolo 7 della L. 241/90.
2. Il provvedimento di Concessione dell'Aiuto è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.
3. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di Concessione dell'Aiuto sarà revocato, integralmente o in misura parziale, dalla Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, su proposta di Lazio Innova S.p.A. che provvederà, altresì, alla successiva formale comunicazione della revoca stessa, nei seguenti casi:
 - a) Avvio del Progetto in data antecedente la data di presentazione della richiesta e quindi mancato rispetto dell'effetto di incentivazione come disciplinato all'art. 6 del RGE;

- b) mancata costituzione dell'Aggregazione temporanea nei tempi previsti nell'Articolo 9;
- c) mancata sottoscrizione dell'Atto di Impegno entro i termini previsti nell'Articolo 9;
- d) mancata realizzazione a SAL del Progetto in misura tale da cumulare Spese Effettivamente Sostenute, entro 180 giorni dalla data di Concessione dell'Aiuto, per un ammontare almeno pari al 20% delle Spese Ammesse (fatti salvi gli ulteriori 30 giorni concessi per i pagamenti e la presentazione della rendicontazione) (Articolo 9 comma 4 lettera b.);
- e) mancata presentazione della richiesta di erogazione e della rendicontazione a SAL 210 giorni dalla Data di Concessione dell'Aiuto (Articolo 9 comma 4 lettera b.);
- f) mancata realizzazione del Progetto in misura tale da cumulare Spese Effettivamente Sostenute a saldo, entro 360 giorni dalla data di Concessione dell'Aiuto, per un ammontare almeno pari al 70% delle Spese Ammesse e per l'importo minimo di 50.000 Euro (fatti salvi gli ulteriori 30 giorni concessi per i pagamenti e la presentazione della rendicontazione) (Articolo 9 comma 4 lettera c.);
- g) mancata presentazione della richiesta di erogazione e della rendicontazione di saldo entro 390 giorni dalla data di Concessione dell'Aiuto (Articolo 9 comma 4 lettera c.);
- h) mancata realizzazione del Progetto entro 360 giorni dalla Data di Concessione o laddove il Progetto realizzato non sia coerente con quello ammesso, ossia qualora venga accertata in sede di rendicontazione il mancato raggiungimento degli obiettivi o dell'impianto complessivo del Progetto ammesso a Contributo, ovvero sia accertata una Variazione Sostanziale non preventivamente approvata ai sensi dell'Articolo 10;
- i) mancato rispetto di quanto previsto nell'Articolo 4 in relazione al possesso, acquisizione e mantenimento dei requisiti soggettivi compreso il mancato rispetto delle condizioni dell'Articolo 10 con riferimento al subentro ed il mancato rispetto del vincolo di destinazione e funzionamento di cui all'art. 71 del RG SIE;
- j) mancato rispetto delle prescrizioni in relazione al possesso di una Sede Operativa sul territorio regionale all'atto della prima erogazione, incluso il caso in cui il possesso non risulti da idoneo Titolo di Disponibilità ovvero il Beneficiario non sia in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- k) esito negativo delle verifiche effettuate ai sensi della Disciplina Antimafia;
- l) il Beneficiario non dimostri di possedere una situazione di regolarità contributiva, attestata tramite DURC, al momento della sottoscrizione dell'Atto di Impegno e in relazione ad ogni singola richiesta di erogazione, fatto salvo il pagamento compensativo;
- m) il Beneficiario non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili al Beneficiario;
- n) (ove ricorra il caso) mancato rispetto degli impegni atti a garantire che le attività esercitate nei settori non ammissibili non possano beneficiare degli Aiuti di cui all'Avviso;
- o) verificarsi di Irregolarità, imputabili al Beneficiario e riscontrate, previo contraddittorio, dalla Autorità di Audit; in tal caso l'Aiuto concesso o erogato è revocato nella misura della rettifica finanziaria applicata dalla Autorità di Audit;
- p) mancato rispetto degli obblighi previsti in capo al Beneficiario dal presente Avviso o dall'Atto d'Impegno;
- q) verificarsi di altre violazioni di legge e delle norme richiamate nel presente Avviso pubblico.

4. Resta salva la facoltà della Regione Lazio e di Lazio Innova di valutare nuovi casi di revoca non previsti, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.
5. La revoca determina l'obbligo da parte del Beneficiario di restituire le somme ricevute, maggiorate dagli interessi legali e degli eventuali interessi di mora.
6. La Regione si riserva altresì l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura di due volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito secondo quanto previsto dall'art. 9 (2) del D.Lgs. n. 123/98.
7. Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, Lazio Innova e Regione Lazio si riservano di esperire ogni azione nelle sedi opportune.

Articolo 14 - Diritto di accesso, reclami e disposizioni finali

1. Il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato mediante richiesta scritta motivata, rivolgendosi a Lazio Innova S.p.A., via Marco Aurelio, 26/A – 00184 – Roma con le modalità di cui all'articolo 25 della citata legge.
2. Il responsabile per le attività delegate all'Organismo Intermedio Lazio Innova è il Direttore pro tempore di Lazio Innova S.p.A. o suo delegato. Il responsabile dell'adozione dei provvedimenti finali è la direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive. I rispettivi nominativi sono pubblicati sul sito web www.lazioeuropa.it.
3. La durata del procedimento non può superare i termini previsti dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 123/98.
4. Qualsiasi informazione relativa all'Avviso Pubblico e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta all'Organismo Intermedio al seguente indirizzo di posta elettronica: info@lazioinnova.it e infobandiiprese@lazioinnova.it o al seguente numero telefonico 800989796.
5. La Regione Lazio si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente Avviso per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di Sovvenzione. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURL le modifiche intervenute e comunica le modalità di integrazione delle domande.
6. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate nei "Riferimenti normativi" (Appendice n. 1) nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Comunitari

- Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato istitutivo della Comunità europea, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009 (G.U.U.E. C 306 del 17 dicembre 2007);
- Conclusioni del Consiglio europeo EUCO 13/10 CO EUR 9 CONCL 2 del 17 giugno 2010 concernenti l'adozione della Strategia Europa 2020 per la crescita sostenibile e l'occupazione;
- Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2012, come modificato dal Reg. (UE, EURATOM) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015;
- Regolamento delegato (UE, EURATOM) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- Regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ss.mm.ii.;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del parlamento europeo e del consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio, recante

disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche del mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra Beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante le modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande Progetto, il Piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento delegato (UE) n. 2015/1516 della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in conformità al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;
- Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 974 del 18 febbraio 2014 che definisce l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 2082 del 3 aprile 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020;

- Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 924 del 12 febbraio 2015 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Lazio FESR" per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Lazio in Italia;
- Documento della Commissione Europea, EGESIF_14-0017 del 29/08/2014, Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC). Finanziamento a tasso forfettario, Tabelle standard di costi unitari, importi forfettari (ai sensi degli articoli 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'articolo 14, paragrafi da 2 a 4, del Regolamento (UE) n. 1304/2013 e dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1299/2013);
- Documento della Commissione Europea, EGESIF_14-0012_02 final del 17/09/2015, *Guidance for Member States and Programme Authorities Management verifications to be carried out by Member States on operations co-financed by the Structural Funds, the Cohesion Fund and the EMFF for the 2014- 2020 programming period*;
- Documento della Commissione Europea, guida per i Beneficiari dei Fondi strutturali e di investimento europei e relativi strumenti UE, 2014.
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "De Minimis";
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

Nazionali

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ss.mm.ii.;
- D. Lgs. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle Imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234, "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";
- Legge n. 125 del 30 ottobre 2013, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";
- Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";
- Legge n. 56 del 7 aprile 2014, "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Decreto Legge n. 133 del 12/09/2014 (art. 30) convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 del 11/11/2014 concernente il Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e misure per l'attrazione degli investimenti e relativi DM di attuazione;
- Delibera CIPE n. 8 del 28 gennaio 2015, Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 - Presa d'atto;
- Delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015, Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi;
- Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, Definizione criteri cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei programmazione 2014-2020 e monitoraggio. Programmazione interventi

complementari (l. 147/2013) previsti nell'accordo partenariato 2014-2020.

Regionali

- Legge Regionale n.25 del 20.11.2001 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e ss.mm.ii.
- Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., concernente "Disciplina sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;
- Legge Regionale 27 maggio 2008, n. 5 “Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio”;
- Legge regionale n. 1/2015, recante “Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio”;
- Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 - Legge di stabilità regionale 2016;
- Legge regionale 31 Dicembre 2015, n. 18 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018;
- Regolamento Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e s. m. i., denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale ss.mm.ii;
- Direttiva del Presidente della Regione Lazio N. R00004 del 7 agosto 2013 avente ad oggetto l'istituzione della Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive) come aggiornata e integrata dalla Direttiva del Presidente n. R00002 dell'8 aprile 2015;
- D.G.R. n. 478 del 17/07/2014 - Adozione del documento "Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio", adottata nella sua formulazione definitiva, con DGR n. 281 del 31 maggio 2016;
- D.G.R. n. 660 del 14/10/2014 con cui la Giunta regionale ha designato l'Autorità di Audit, l'Autorità di Certificazione, l'Autorità di gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l'Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020
- D.G.R. n. 205 del 6 maggio 2015, avente ad oggetto: “Adozione del Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”;
- D.G.R. n.110/2014 “Linee guida delle politiche regionali sull'internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio”.
- D.G.R. n. 373 del 5 luglio 2016 “Linee Guida delle politiche regionali sull'internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio. Programma di interventi 2016-17”;
- D.G.R. n. 392 del 12 luglio 2016 - Rettifica della DGR 05 luglio 2016 n. 373 avente ad oggetto: “Linee guida delle politiche regionali sull'internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio. Programma di interventi 2016-2017”;
- D.G.R. n. 5 agosto 2016, n. G09008 con la quale Lazio Innova S.p.A. è stata nominata Organismo Intermedio relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1 del POR FESR Lazio 2014-20.
- D.D. G14750 del 13 dicembre 2016 - POR FESR LAZIO 2014-2020. Approvazione del metodo di calcolo utilizzato per la definizione del tasso forfettario dei costi indiretti applicabile ad operazioni e beneficiari analoghi definita nel documento “Opzioni semplificate in materia di costi: il sistema di finanziamento a tassi forfettari dei costi indiretti”.
- D.D. G15073 del 15 dicembre 2016 - POR FESR LAZIO 2014-2020 “Opzioni semplificate in materia di costi – OSC Determinazione dei costi del personale connessi all'attuazione di un'operazione”.

Normativa e soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo

1. «**Aiuto**»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ivi compresi gli aiuti De Minimis ai sensi dell'art. 2 (13) del REG SIE.
2. «**Autorità di Gestione**» o «**AdG**»: è l'organismo responsabile della gestione del Programma Operativo secondo quanto stabilito dall'articolo 123, paragrafo 1, e dall'articolo 125 del REG SIE. Tale organismo è stato individuato con la Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 nella Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Regione Lazio, il cui Direttore è la Dott.ssa Rosanna Bellotti, e-mail: adgcomplazio@regione.lazio.it.
3. «**Avviso**»: il presente documento che invita a presentare Progetti da selezionare per la concessione delle risorse finanziarie del POR FESR 2014-2020, gestito da Lazio Innova ed emanato in attuazione dell'Azione 3.4.1 “Progetti di promozione dell'export destinati ad imprese e loro aggregazioni individuate su base territoriale o settoriale [...]” - sub azione *Strumenti per l'internazionalizzazione del sistema produttivo, correlate alla priorità di investimento b) sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione*. L'Avviso disciplina il procedimento amministrativo per l'accesso, la concessione e l'erogazione delle Sovvenzioni.
4. «**Disciplina Anticorruzione**»: Legge n. 190 del 2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.
5. «**Disciplina Antimafia**»: D.Lgs. n. 159 del 06 settembre 2011 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
6. «**Disciplina Flussi Finanziari**»: L. 136/2010, modificata dal D.L. 187/2010, convertita con L. n. 217/2010 disciplinante gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari.
7. «**Disciplina Privacy**»: Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ss.mm.ii..
8. «**Disciplina Sicurezza sul lavoro**»: D.Lgs. 09-04-2008 n. 81, D.M. 17-12-2009 e L.R. 18 settembre 2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare.
9. «**Disciplina Trasparenza**»: D.Lgs. 14 aprile 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
10. «**Legge Fallimentare**»: Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii..
11. «**MAPO**»: le Modalità Attuative del POR approvate con Delibera di Giunta Regionale («DGR») e che riportano tra l'altro la metodologia ed i criteri usati per la selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR ai sensi dell'art. 110 (2) (a) del REG SIE. Nell'ambito del presente Avviso la MAPO è quella relativa all'Azione 3.4.1 “Progetti di promozione dell'export destinati ad imprese e loro aggregazioni individuate su base territoriale o settoriale [...]”, approvata con DGR n.453 del 26/07/2016 ss.mm.ii..
12. «**Organismo Intermedio**» o «**OI**»: qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei Beneficiari che attuano le operazioni. Nel caso del presente Avviso, l'Organismo Intermedio è stato individuato dalla D.G.R. 5 agosto 2016 n. G09008 in Lazio Innova S.p.A. (di seguito «Lazio Innova»).
13. «**POR FESR Lazio 2014-2020**» o «**POR**» o «**Programma**»: il Programma Operativo Regionale Lazio FESR 2014-2020 CCI 2014IT16RF0P010, approvato con Decisione della Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015, di cui alla D.G.R. n. 205 del 6 maggio 2015.

14. «**Regolamento De Minimis**» o «**De Minimis**»: il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "De Minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L 352 del 24.12.2013, che prevede, tra l'altro e con eccezioni, che l'importo complessivo degli aiuti De Minimis concessi da uno Stato membro a un'Impresa Unica in termini di ESL, non può superare Euro 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari (in caso di imprese operanti nel settore dei trasporti di merci su strada per conto terzi tale soglia è ridotta a Euro 100.000,00).
15. «**Regolamento FESR**»: il Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, "relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006".
16. «**Regolamento Generale**» o «**REG SIE**»: Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, "recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" (Fondi Strutturali e di Investimento Europei - Fondi SIE).
17. «**Regolamento Generale di Esenzione**» o «**RGE**»: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento Generale di Esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L 187 del 26.06.2014.
18. «**Responsabile Unico del procedimento**» o «**RUP**»: soggetto responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento amministrativo (art. 10 L. 241/90).
19. «**Smart Specialisation Strategy (S3)**» o «**RIS3**»: la strategia di specializzazione intelligente del Lazio adottata nella sua formulazione definitiva, con DGR n. 281 del 31 maggio 2016, e ss.mm.ii., che individua le sette Aree di Specializzazione («AdS»): Aerospazio, Scienze della vita, Beni culturali e tecnologie della cultura, Agrifood, Industrie creative digitali, Green Economy e Sicurezza e le traiettorie di sviluppo della Regione.
20. «**Sovvenzione**» o «**Contributo**»: L'Aiuto concesso a valere sull'Avviso.

Soggetti Destinatari, Richiedenti e Beneficiari

21. «**Aggregazioni Stabili**»: Società Consortili, Consorzi e Contratti di Rete con rappresentanza esterna e responsabilità patrimoniale propria ed iscritti al Registro delle Imprese Italiano. In tal caso si considera Destinatario, Richiedente e Beneficiario l'Aggregazione Stabile medesima, che può accedere in quanto PMI in forma singola e deve possedere i requisiti previsti.
22. «**Aggregazioni Temporanee**» o «**Aggregazioni**»: ATI, RTI, ATS o Consorzi e Contratti di Rete senza rappresentanza esterna. In caso di concessione delle Sovvenzioni richieste, i Beneficiari sono i singoli componenti dell'Aggregazione, quantunque i rapporti con Lazio Innova relativi all'Aiuto concesso siano delegati al Capofila. I singoli Richiedenti partecipanti all'Aggregazione Temporanea devono quindi possedere i requisiti previsti per i Destinatari.
23. «**Beneficiario**»: il soggetto giuridico (PMI, ivi comprese le Associazioni Stabili, o Libero Professionista, in forma singola oppure in qualità di Partner di un'Aggregazione Temporanea) a cui è concessa la Sovvenzione prevista dall'Avviso, ai sensi dell'art. 2, punto 10) del REG SIE.
24. «**Destinatari**»: le fattispecie dei soggetti potenzialmente Beneficiari, ove possedano i requisiti previsti dal presente Avviso.
25. «**Impresa**»: ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 (RGE) si considera Impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica.

26. **«Impresa Autonoma»:** qualsiasi Impresa non classificata come Impresa Collegata o come Impresa Associata ai sensi dell'Allegato I al RGE.
27. **«Impresa Unica»:** l'insieme di Imprese, come definito all'art. 2 (2) del De Minimis, tra le quali esista almeno una delle relazioni seguenti:
- un'Impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra Impresa;
 - un'Impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra Impresa;
 - un'Impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra Impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - un'Impresa azionista o socia di un'altra Impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra Impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le Imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre Imprese, sono anch'esse considerate un'Impresa Unica.

28. **«Imprese Associate»:** in conformità all'Allegato I al RGE e fatte salve le eccezioni ivi previste, sono tutte le Imprese non classificate come Imprese collegate tra le quali esiste la seguente relazione: un'Impresa (Impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra Impresa (Impresa a valle).
29. **«Imprese Collegate»:** in conformità all'allegato I al RGE e all'art. 2 (2) del Regolamento De Minimis, fatte salvo le eccezioni ivi previste, sono le Imprese fra le quali esiste una delle relazioni che determinano l'insieme di Imprese definite come "Impresa unica" ed inoltre le Imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali Imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui. Si considerano operare sullo "stesso mercato rilevante" le Imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su "mercati contigui" le Imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due).
30. **«Imprese in Difficoltà»:** in conformità al comma 18 dell'art. 2 del RGE e fatte salvo le precisazioni ivi previste, sono le PMI che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:
- nel caso di società a responsabilità limitata costituita da almeno tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
 - nel caso di società costituita da almeno tre anni in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
 - qualora l'Impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - qualora l'Impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il finanziamento o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un Piano di ristrutturazione.
31. **«Legale Rappresentante»:** I soggetti che hanno il potere di rappresentare la Società nei rapporti con i terzi. Nel caso dei Liberi Professionisti non costituiti in forma societaria è il Libero Professionista stesso. Nel caso dei soggetti iscritti al Registro delle Imprese è la o le persone che ivi risultano dotate di tali poteri, compreso il titolare di Ditta Individuale.

32. «**Libero Professionista**»: soggetto giuridico equiparato alle Imprese dall'art. 1 comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), in quanto soggetto che esercita attività economica; se non costituiti in società regolarmente iscritte al Registro Imprese, devono essere titolari di Partita IVA. Ove non diversamente specificato, pertanto, la disciplina prevista nel presente Avviso per le Imprese si intende applicata anche ai Liberi Professionisti a partire dal rispetto dei parametri dimensionali di PMI.
33. «**Piccole e Medie Imprese**» o «**PMI**»: imprese che rispettano i parametri dimensionali previsti nell'allegato I al RGE e nel Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003 (GUCE Serie L 124 del 25 maggio 2003). Fermi restando i maggiori dettagli previsti nelle richiamate normative, le PMI sono le Imprese Autonome che occupano meno di 250 addetti (in termini di Unità lavorative Annuo – ULA) e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro ed, al contempo, il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro e le Imprese non Autonome che non superano dette soglie consolidando i dati delle Imprese Collegate e, pro quota, delle Imprese Associate. Un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, salvo che nei limitati casi contemplati al comma 2 dell'art. 3 dell'allegato I al RGE. Per «**Piccola Impresa**» si intende la PMI che, sulla base della medesima metodologia, occupa meno di 50 addetti e il cui fatturato annuo ed, al contempo, il cui totale di bilancio annuo non superano i 10 milioni di euro.
34. «**Parti Correlate**»: ai fini del presente Avviso si intendono parti correlate con l'Impresa Beneficiaria e, ove pertinente, con il Richiedente:
- a. qualunque Impresa che risulti Impresa Unica con l'Impresa Beneficiaria ovvero siano entrambe partecipate, per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto o abbiano la maggioranza degli organi amministrativi composti dai medesimi membri;
 - b. Partner, nel caso di un Progetto da realizzarsi per il tramite di una Aggregazione Temporanea;
 - c. le persone fisiche che siano:
 - i. Legale Rappresentante, amministratore o socio del Richiedente o Beneficiario;
 - ii. il coniuge, parente o affine (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado, del Legale rappresentante, o amministratore o socio controllante del Richiedente o Beneficiario;
 - iii. nonché qualunque Impresa che abbia tra i loro soci o titolari o amministratori, che siano persone fisiche che ricadono nei casi di cui sopra.
35. «**Partner**»: i Richiedenti delle Sovvenzioni richieste per i Progetti realizzati in forma di Associazione Temporanea e quindi, se del caso, i Beneficiari delle Sovvenzioni concesse; sono considerati «**Altri Partner**» i Partner diversi dal Capofila.
36. «**Registro delle Imprese**»: il Registro delle Imprese istituito dall'art. 2188 del Codice Civile e tenuto dalla CCIAA competente per territorio («**Registro delle Imprese Italiano**») ovvero registro equivalente in uno Stato membro della Unione Europea o di uno Stato equiparato.
37. «**Richiedente**»: il soggetto giuridico, dotato di capacità di agire, che richiede, direttamente o mediante un soggetto Capofila che lo rappresenta, l'Aiuto prevista dall'Avviso.
38. «**Soggetto Capofila**» o «**Capofila**»: il Richiedente che presenta la richiesta di Aiuto per conto anche di altri Richiedenti in Associazione Temporanea e che è il referente unico per il Progetto nei confronti della Regione Lazio e di Lazio Innova. Nel caso una Aggregazione Temporanea non ancora costituita alla data di presentazione della richiesta, il Soggetto Capofila dovrà risultare mandatario, o comunque dotato dei necessari poteri di rappresentanza ai fini dell'Avviso, coerentemente con quanto indicato nell'impegno vincolante assunto dagli altri Richiedenti, da fornire al momento della richiesta.
39. «**Soggetti Terzi ed Indipendenti**»: i soggetti che non hanno interessi rispetto ai Richiedenti ed ai Beneficiari. Non sono comunque Soggetti Terzi ed Indipendenti, ai fini del presente Avviso,

le Imprese Collegate e le Imprese Associate al Richiedente e le persone fisiche che, o nel caso delle persone giuridiche quelle i cui i titolari, amministratori o soci, siano:

- a. Legale rappresentante, amministratore, o socio del Richiedente o Beneficiario;
- b. Coniugi, parenti o affini (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado, del Legale rappresentante, o amministratore o socio controllante del Richiedente o Beneficiario;
- c. Partner, nel caso di un Progetto da realizzarsi per il tramite di una Aggregazione Temporanea.

Procedure

40. «**Atto di Impegno**»: documento che regola i rapporti fra Lazio Innova e il Beneficiario in linea con quanto previsto dall'art. 125, comma 3, lett. c) del REG SIE, l'Atto di Impegno contiene almeno i seguenti elementi:
 - a. le condizioni per il finanziamento relative al Progetto, compresi i requisiti specifici;
 - b. il piano finanziario;
 - c. il termine per il Completamento del Progetto;
 - d. gli obblighi e i vincoli in capo al Beneficiario previsti nell'Avviso, nonché eventuali ulteriori condizioni specifiche.
41. «**Comunicazione della Concessione**»: comunicazione con cui Lazio Innova informa tramite PEC il Beneficiario dell'avvenuta Concessione dell'Aiuto.
42. «**Concessione**»: l'atto amministrativo di concessione al Beneficiario dell'Aiuto previsto dall'Avviso, assunto dalla competente Direzione regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL). Per «**Data di Concessione**» si intende tale data di pubblicazione.
43. «**Dichiarazioni**»: distinte in Dichiarazioni da allegare alla Domanda e Dichiarazioni da allegare al Formulario, da redigersi in conformità con i format allegati al presente Avviso e resi disponibili sul sito www.lazioinnova.it, da sottoscrivere con Firma Digitale, ed inviare con le modalità previste nel presente Avviso.
44. «**Domanda**»: modulo di richiesta di accesso all'Aiuto, da redigersi in conformità al format pubblicato in allegato all'Avviso, da sottoscrivere con Firma Digitale e presentare con le modalità indicate nell'Avviso.
45. «**Dossier di Richiesta**»: comprende la Domanda e le Dichiarazioni, formalizzate secondo quanto indicato nell'Avviso, nonché ogni altro documento richiesto sottoscritto con Firma Digitale.
46. «**Fideiussione**»: fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a copertura dell'importo dell'anticipazione richiesta maggiorato del 10% a titolo di interessi e spese legali, con scadenza non inferiore a sei mesi oltre la data massima consentita per la presentazione della rendicontazione a saldo, oppure con rinnovo automatico che consenta di coprire tale periodo, fornita da soggetti vigilati dalla Banca d'Italia o dai corrispondenti organismi di vigilanza appartenenti all'Eurosistema. Potrà essere utilizzato, in quanto compatibile, lo schema approvato dalla Circolare del MISE n. 4075 del 5 febbraio 2014, adattandolo ove necessario.
47. «**Firma Digitale**»: la firma elettronica apposta su un documento elettronico che ha la stessa validità di un firma autografa autenticata da documento di identità apposta su un documento cartaceo (come disciplinata dal D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. – c.d. “Codice dell'Amministrazione Digitale” - e relative norme tecniche).
48. «**Formulario**»: modulo che contiene gli schemi e le informazioni richieste dall'Avviso per la valutazione del Progetto presentato e/o della richiesta di Aiuto. Il Formulario può essere compilato solo on-line attraverso il sistema GeCoWEB.
49. «**GeCoWEB**»: la piattaforma digitale di Lazio Innova per l'accesso ai contributi europei e della Regione Lazio per le Imprese, gli enti e le persone fisiche, accessibile o dal sito www.lazioinnova.it,

clickando sul simbolo del gecko presente sulla home page, oppure all'indirizzo <https://gecoweb.lazioinnova.it/>. Il sistema permette l'accreditamento per le Imprese attraverso la smart-card o token USB rilasciata dalle CCIAA e per i soggetti non iscritti al Registro delle Imprese attraverso la procedura di registrazione che consentirà di avere le credenziali di accesso alla piattaforma. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina <http://www.lazioinnova.it/gecoweb/>. La finalizzazione della richiesta prevista dal Sistema GeCoWEB deve essere confermata inviando il Dossier di Richiesta firmato digitalmente via PEC secondo le modalità indicate nel presente Avviso.

50. «**Irregolarità**»: ai sensi dell'art. 2, punto 36) del REG SIE, qualsiasi violazione del diritto dell'Unione, nazionale o regionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione.
51. «**PEC**»: Posta Elettronica Certificata. Tutte le comunicazioni previste dall'Avviso si intendono validamente effettuate all'indirizzo PEC dei Richiedenti o Beneficiari (o del Mandante in caso di Aggregazioni) essendo equiparate a tutti gli effetti di legge alla spedizione di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento (art. 48 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82). L'indirizzo PEC dei Richiedenti o Beneficiari iscritti al Registro delle Imprese Italiane è la PEC ivi registrata (una versione "virtuale" della sede legale) ai sensi dell'art. 16 comma 6 il D.L. 185/08, convertito nella L. 2/2009. Negli altri casi è l'indirizzo PEC fornita dal Richiedente in sede di richiesta ovvero al diverso indirizzo in seguito dagli stessi formalmente indicato. L'indirizzo PEC di Lazio Innova valido ai fini della procedura amministrativa disciplinata dall'Avviso è incentivi@pec.lazioinnova.it.

Progetto, attività, spese ammissibili

52. «**Avvio del Progetto**»: ai sensi dell'art. 2, comma 23 del RGE e per determinare l'effetto incentivante di cui all'art. 6, è "la data di inizio dei lavori relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima". Nel caso delle Attività previste dall'Avviso, si intende per data di Avvio del Progetto la data del primo impegno giuridicamente vincolante, ad esclusione di quelli relativi alla preparazione del Progetto e segnatamente per quanto necessario a presentare la richiesta di Aiuto inclusi gli allegati. Si chiarisce pertanto che qualora la data dell'impegno giuridicamente vincolante relativo a specifiche spese che si riferiscono al Progetto sia antecedente la data di presentazione della richiesta, tali spese non potranno essere riconosciute come Spese Ammissibili, a meno che l'efficacia dell'atto (ad esempio: contratto, accettazione di un preventivo) sia condizionata all'ottenimento dell'Aiuto, fatta comunque salva la possibilità che la non ammissibilità di tali spese determini la revoca del Progetto.
53. «**PIE**» o «**Piano di Investimenti per l'Export**»: rappresenta la strategia aziendale di Internazionalizzazione e, pone in coerenza tale strategia con i servizi che si intendono acquisire e con gli eventuali investimenti correlati che si intendono realizzare. È costituito da un complesso di attività tese all'obiettivo di migliorare il posizionamento sui mercati internazionali di una Impresa nell'ambito di una più generale strategia competitiva. E' parte essenziale della Strategia la complessiva situazione di partenza in cui si trova l'Impresa richiedente, con in particolare riguardo al suo posizionamento sui mercati target, ed il complesso delle azioni che ha già messo o intende mettere in atto per la sua internazionalizzazione, indipendentemente dal fatto che tali azioni possano essere oggetto delle Sovvenzioni previste dall'Avviso.
54. «**Attività**»: le componenti del Progetto e relative articolazioni («**Tipologie di intervento**»), parte del PIE, sovvenzionabili e previste dall'art. 3 del presente Avviso in quanto coerenti con gli obiettivi di interesse pubblico ed i risultati attesi dall'Azioni 3.4.I del POR e degli altri strumenti di programmazione regionale in materia di internazionalizzazione.
55. «**Progetto di internazionalizzazione**» o «**Progetto**»: la parte della Strategia Aziendale per l'internazionalizzazione che può essere sostenuta dagli Aiuti previsti dal presente Avviso in quanto prevede che il Beneficiario sostenga le Spese Ammissibili sovvenzionabili.

56. «**Sede Operativa**»: l'unità locale sita sul territorio della Regione Lazio e risultante operativa alla data della prima erogazione dell' Aiuto al Registro delle Imprese, in cui l' Impresa svolga un' attività produttiva o di erogazione di servizi in un settore ammissibile ai sensi dell' art. 3 comma 3, che sia coinvolta nella realizzazione del Progetto.
57. «**Spesa Effettivamente Sostenuta**»: la Spesa Ammissibile sostenuta dal Beneficiario, inerente al Progetto ritenuto ammissibile e correttamente rendicontata, giustificata da fattura o documento contabile equivalente («Titolo di Spesa») ad esso intestato che risulti interamente pagato da parte del Beneficiario a mezzo bonifico bancario, ricevuta bancaria, RID, nonché, solo nei casi espressamente previsti, con carta di credito/bancomat intestata al Beneficiario con delega al legale rappresentante o altro dipendente dell' Impresa e relativo addebito bancario.
58. «**Spese Ammesse**»: voci di spesa ritenute ammissibili al termine della procedura di istruttoria e valutazione, sulle quali è calcolato l' Aiuto concesso.
59. «**Spese Ammissibili**»: voci di spesa che si riferiscono al Progetto per cui si richiede l' Aiuto e che siano coerenti con le tipologie indicate per ciascuna Attività prevista.
60. «**Titolo di disponibilità**»: qualsiasi titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all' articolo 1351 del codice civile. Alla data in cui è richiesto dall' Avviso il possesso del Titolo di disponibilità, il relativo atto o contratto deve risultare già registrato, anche in ossequio a quanto disposto dall' art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull' imposta di registro; sono considerati titoli idonei la proprietà, la locazione, il comodato irrevocabile per un periodo non inferiore alla durata del Progetto, il preliminare di vendita con immissione nel possesso, il preliminare di locazione per una durata non inferiore a quella del Progetto.

Appendice n. 3 - Criteri di ammissibilità

CRITERI DI AMMISSIBILITA'	criterio on/off
1. Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento (rispetto delle modalità e dei tempi)	SI /NO
2. Completezza della domanda di finanziamento	SI /NO
3. Possesso dei requisiti di ammissibilità da parte del Richiedente	SI /NO
4. Capacità economico-finanziaria del Richiedente	SI /NO
5. Coerenza con la programmazione regionale settoriale (Piano per l'internazionalizzazione e Linee Guida delle politiche regionali sull'internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio. Programma di interventi 2016-17)	SI /NO

Appendice n. 4 - Criteri di valutazione e premialità

Criteri		PUNTEGGI		
Criterio di selezione	Sub-criteri e Parametri di valutazione	Punteggio Sub-Criteri	Punteggio minimo ("sbarramento")	Punteggio massimo Criteri
Validità tecnica e fattibilità del progetto	Livello di chiarezza e dettaglio della proposta progettuale, con particolare riferimento alla definizione e descrizione dei seguenti aspetti: obiettivi, attività previste, tempi, risultati	20	20	40
	Qualità tecnica e contenuto innovativo del progetto in relazione alla validità degli obiettivi intermedi e finali del progetto e alle modalità di raggiungimento degli stessi:	20		
Validità economica – finanziaria del progetto	Congruità e pertinenza delle spese previste in relazione ai risultati da raggiungere	15	20	45
	Validità economico-finanziaria, valutata con riferimento: - alla sostenibilità, alla redditività, alle prospettive di mercato ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione del progetto	15		
	- alla coerenza dimensionale e compatibilità degli obiettivi di mercato con la struttura aziendale proponente e le condizioni dei mercati esteri target	15		
Impatto potenziale del progetto	Miglioramento competitivo atteso, valutato in relazione all'espansione su altri mercati	15	10	15
totale		100		100
I punteggi premiali concorrono al conseguimento del punteggio minimo per l'ottenimento del finanziamento (60) e al punteggio finale, ma non hanno una soglia di sbarramento				
premierità	Ricadute positive in termini occupazionali per le imprese	1	n.a.	5
	Proposte progettuali rivolte ai Paesi obiettivo individuati dalla Regione	1		
	Integrazione con le priorità della S3	1		
	Aggregazioni in reti di imprese	1		
	Livello di aggregazione tra più soggetti per sinergie e grado di integrazione con attività in altri soggetti	1		
Punteggio totale (inclusi punti premierità)		105	60	105